	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it saua@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^q Á »ÁÎ FJDE Ó&^|Á FJDFDEGE SAPI - GO/AIA/15

Proroga del termine per la presentazione, da parte della Società BO.MA S.R.L., della documentazione relativa al riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.7, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Villesse (GO).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1026 del 18 maggio 2011, con il quale è stata rilasciata a favore della Società BO.MA S.r.l. (di seguito indicata come Gestore), con sede legale in Comune di Villesse, via Aquileia, 22, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.7, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Villesse, via Aquileia, 22;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015, con il quale la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1026/2011, è stata prorogata fino al 18 maggio 2021;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2021 dell'8 maggio 2020, con il quale

è stata modificata ed aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1026/2011;

Considerato che:

- 1) la durata dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata al Gestore con il decreto n. 1026/2011, come prorogata con il decreto n. 535/2015, scade il 18 maggio 2021;
- 2) l'articolo 4 del decreto n. 1026/2011, dispone, tra l'altro, che il Gestore stesso debba presentare la domanda di rinnovo almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza;

Vista la nota del 18 novembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 56398, con la quale il Gestore ha chiesto una proroga di 120 giorni per la presentazione della documentazione relativa al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale a causa delle difficoltà nella predisposizione documentale legate alla perdurante emergenza COVID-19;

Ritenuta esaustiva la motivazione addotta dal Gestore, si ritiene di concedere la proroga di 120 giorni richiesta;

DECRETA

1. E' concessa alla Società BO.MA S.r.l. con sede legale in Villesse (GO), via Aquileia, 22, identificata dal codice fiscale 02490361207, la proroga di 120 giorni e pertanto **fino al 17 marzo 2021**, per la presentazione della documentazione relativa al riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1026 del 18 maggio 2011, come prorogata, modificata ed aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015 e n. 2021 dell'8 maggio 2020.


Art. 1 – Disposizioni finali

- 1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 1026/2011, n. 535/2015 e n. 2021/2020;
- 2.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società BO.MA S.r.l., al Comune di Villesse (GO), ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), al gestore del servizio idrico Irisacqua S.p.A., all'Autorità Unica per i Servizi idrici e i Rifiuti (AUSIR) e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, in TRIESTE, via Carducci, 6.
- 4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it saaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^ç Á »AGGFDI ÓÁ^ÁÈ ÈÍ DEGE SAPI - GO/AIA/15

Modifica ed aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.7, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società BO.MA S.r.l., presso l'installazione sita nel Comune di Villesse (GO), via Aquileia, 22.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Visto il documento "Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment using Organic Solvents (August 2007)";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo."

Visto il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

Visto il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161);

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 di approvazione, in via definitiva, dell'elaborato documentale recante "Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'articolo 31, della legge regionale 16/2007";

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto l'articolo 52, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1026 del 18 maggio 2011, con il quale è stata rilasciata a favore della Società BO.MA S.r.l. (di seguito indicata come Gestore), con sede legale in Comune di Villesse, via Aquileia, 22, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.7, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti, utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno), svolta presso l'installazione sita nel Comune di Villesse, via Aquileia, 22;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2984 del 30 dicembre 2016 con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 e la "Pianificazione visite ispettive triennio 2017 - 2018 - 2019", come modificato ed integrato dal decreto del Direttore del Servizio competente n. 5007 del 27 dicembre 2018;

Vista la nota del 13 aprile 2015 ed i relativi allegati, pervenuti tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) ed acquisiti dal Servizio competente con protocollo n. 10495 del 20 aprile 2015, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche:

- riorganizzazione interna layout produttivo BO.MA1 (via Aquileia);
- trasferimento laboratorio da BO.MA2 (via Fremaut) al nuovo capannone di BO.MA1 (via Aquileia);

Vista la nota prot. n. 12246 del 6 maggio 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, al Comune di Villesse, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 2 "Bassa friulana Isontina", alla Provincia di Gorizia, alla Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale "Orientale goriziano", copia della nota del Gestore datata 13 aprile 2015 e di tutta la documentazione tecnica allegata, comunicando che le modifiche sopra menzionate sono da ritenersi non sostanziali ed invitando gli Enti partecipanti all'istruttoria a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota prot. n. 16108/P/GEN/PRA_AUT del 18 maggio 2015, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente con protocollo n. 13601 del 19 maggio 2015, con la quale ARPA FVG ha comunicato di non rilevare motivi ostativi alla realizzazione degli interventi proposti dal Gestore, nei termini di quanto riportato nella documentazione allegata all'istanza;

Vista la nota prot. n. 31252 del 3 giugno 2015, acquisita dal Servizio competente con protocollo n. 15140 del 4 giugno 2015, con la quale l'Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 2 "Bassa friulana Isontina" ha espresso parere favorevole alla modifica proposta dalla Società;

Vista la nota del 19 dicembre 2019 ed i relativi allegati, pervenuti tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) il 13 gennaio 2020 ed acquisiti dal Servizio competente con protocollo n. 1446 del 14 gennaio 2020, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche:

- demolizione dei fabbricati esistenti relativi allo stabilimento denominato BO.MA2 (via Fremaut 13);
- realizzazione di un nuovo fabbricato avente superficie complessiva pari a circa 3.600mq, con contestuale sistemazione della viabilità di accesso e delle aree esterne a verde;
- spostamento dell'intera produzione ad acqua e a solvente, attualmente effettuata in BO.MA2, nel nuovo fabbricato di Via Aquileia, adiacente allo stabilimento denominato BO.MA1, mediante installazione di una nuova linea di spalmatura e dei nuovi relativi impianti di trattamento delle emissioni;
- spostamento dell'impianto pilota attualmente installato presso la spalmatrice di BO.MA2;
- realizzazione di alcune ottimizzazioni in BO.MA1 (accorpamento punti di emissione E8 con E15, razionalizzazione del magazzino MP liquide da fusti a serbatoio unico doppia camera), modifiche alla viabilità con riorganizzazione del verde, che rimane complessivamente immutato.

Vista la nota prot. n. 3273 del 23 gennaio 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, al Comune di Villesse, ad ARPA FVG- SOC Pressioni sull'Ambiente, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, ad Irisacqua S.r.l., all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti, al Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati e al Servizio AUA e disciplina degli scarichi della Regione Friuli Venezia Giulia, copia della nota del Gestore datata 19 dicembre 2019 e di tutta la documentazione tecnica allegata, comunicando che le modifiche sopra menzionate sono da ritenersi non sostanziali ed invitando gli Enti partecipanti all'istruttoria a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota prot. n. 5823/P/GEN/PRA_AUT del 24 febbraio 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 9071, con la quale ARPA FVG ha comunicato di non rilevare elementi ostativi alla realizzazione degli interventi proposti dal Gestore, nei termini di quanto riportato nella documentazione allegata all'istanza, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni tra cui:

- comunicare all'Autorità competente e ARPA FVG l'avvenuta realizzazione delle fasi di demolizione BO.MA2, costruzione nuovi capannoni e messa in esercizio dei nuovi impianti;
- in merito alle emissioni di COV: la Ditta dovrà specificare se intende avvalersi del rispetto dei limiti per le emissioni convogliate e diffuse di cui alla parte III dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06, oppure del rispetto delle emissioni totali equivalenti (c.d. "emissioni bersaglio") in applicazione di quanto previsto dalla parte IV dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06.

Vista la nota prot. n. 480 del 24 febbraio 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente con protocollo n. 9175 del 25 febbraio 2020, con la quale il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina ha comunicato che, con nota prot. 2957 del 17/12/2019, ha espresso parere favorevole di massima all'occupazione di aree demaniali in gestione al Consorzio per la razionalizzazione della logistica all'interno delle aree di proprietà della Società Boma S.r.l., e di non rilevare elementi ostativi all'aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale;

Vista la mail del 4 maggio 2020, acquisita dal Servizio competente con protocollo n. 20755 del 6 maggio 2020, con la quale il Gestore ha specificato che, poiché BO.MA. S.r.l. utilizza miscele di solventi diverse per ciascuna formulazione, i trattamenti di filtrazione e distillazione non risultano tecnicamente applicabili per la pulizia dei solventi esausti generati in stabilimento, e quindi non lo è nemmeno il riutilizzo di tali solventi. La BAT 20.13 per la parte inerente i trattamenti utilizzare per recuperare i solventi, pertanto, viene ritenuta dal Gestore "non applicabile" alla stregua di quanto riportato per la MTD 20.13.1;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere:

- 1) al rilascio dell'autorizzazione per i nuovi punti di emissione in atmosfera denominati E3, E4, E10, e per i modificati punti di emissione in atmosfera: E8 ed E13;
- 2) al rilascio dell'autorizzazione per il nuovo scarico denominato S3 presso Boma1 (sito di via Aquileia), recapitante in rete fognaria;
- 3) alla modifica ed all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1026 del 18 maggio 2011;

DECRETA

È modificata ed aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1026 del 18 maggio 2011, rilasciata a favore della Società BO.MA S.r.l. con sede legale in Villesse (GO), via Aquileia, 22, identificata dal codice fiscale 02490361207, per

l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.7, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Villesse (GO), via Aquileia, 22/30 e via Massimiliano Fremaut, 13

Art. 1 – Modifica ed aggiornamento all'autorizzazione integrata ambientale

1. L'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA" al decreto n. 1026/2011, l'Allegato B al decreto n. 1026/2011, e l'Allegato C, al decreto n. 1026/2011, sono sostituiti dagli Allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Autorizzazioni sostituite

1. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Titolo I, della Parte Quinta, del decreto legislativo 152/2006).

2. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce l'autorizzazione allo scarico (Capo II, del Titolo IV, della Parte Terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 3 – Prescrizioni

1. **Entro 60 giorni** dall'avvenuta realizzazione delle modifiche non sostanziali di cui alla nota del 19 dicembre 2019, il Gestore ne dà comunicazione alla Regione, al Comune di Villesse, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento di Gorizia, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e al gestore del servizio idrico Irisacqua S.p.A..

2. Il Gestore in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:

a) trasmette tempestivamente al Servizio competente e al Comune di Villesse, il rinnovo della certificazione ISO 14001;

b) comunica entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della certificazione ISO 14001 al Servizio competente e al Comune di Villesse, il mancato rinnovo della stessa;

c) trasmette entro 30 giorni al Servizio competente e al Comune di Villesse, la documentazione relativa alla eventuale sospensione o revoca della certificazione stessa.

Art. 4 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 1026/2011;

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società BO.MA S.r.l., al Comune di Villesse (GO), ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento di Gorizia, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina", al gestore del servizio idrico Irisacqua S.p.A. e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Carducci, 6.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'attività esercitata dalla BOMA S.r.l. in Comune di Villesse (GO) si sviluppa su due stabilimenti:

Lo stabilimento principale, di seguito indicato come BO.MA1, situato al civico n. 30 e al civico 22 (palazzina uffici) di via Aquileia; tale zona è classificata come D/3 – zona industriale destinata a “insediamenti produttivi esistenti” dal vigente Piano Regolatore Generale Comunale di Villesse (GO).

Lo stabilimento indicato come BO.MA2, è situato al civico n. 13 di via Massimiliano Fremaut, in zona classificata come D/2 – zona industriale e artigianale “di nuova individuazione di interesse comprensoriale” dal Piano Regolatore Generale Comunale di Villesse (GO).

Con comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 13 gennaio 2020, il Gestore ha comunicato l'intenzione di effettuare la demolizione dei fabbricati esistenti relativi allo stabilimento BO.MA2, la realizzazione di un nuovo fabbricato avente superficie complessiva pari a circa 3.600 mq, adiacente allo stabilimento denominato BO.MA1, di via Aquileia, e l'ottimizzazione di alcuni punti di emissione (accorpamento di E8 con E15).

Il Gestore intende spostare l'intera produzione ad acqua e a solvente, attualmente effettuata in BO.MA2, nel nuovo fabbricato di via Aquileia, mediante installazione di una nuova linea di spalmatura e dei nuovi relativi impianti di trattamento delle emissioni. Intende inoltre spostare l'impianto pilota attualmente installato presso la spalmatrice di BO.MA2.

CICLO PRODUTTIVO

L'attività esercitata dalla BOMA S.r.l. in Comune di Villesse (GO) consiste nella produzione di nastri adesivi ad uso industriale e per il fai-da te, costituiti per la quasi totalità da biadesivi su ampie varietà di supporti (schiume, reti, tele garze, film plastici in PE, PVC, PP, PET), con e senza fibra di vetro e altri additivi.

Gli stabilimenti rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs 152/06 come installazione produttiva appartenente alla categoria di attività industriale identificata al punto 6.7 dell'allegato VIII del decreto medesimo, ovvero quale stabilimento industriale per il “trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o 200 Mg all'anno”.

Si tratta di attività elencate alla stessa voce e collocati nello stesso Comune, sono stati pertanto considerati entrambi gli stabilimenti BO.MA1 e BO.MA2, anche se di fatto l'unico in cui si abbia utilizzo significativo di solventi è quello indicato come BO.MA2.

Il Gestore dichiara un **consumo massimo teorico annuale di solvente pari a 512 t/anno**.

Le materie prime in ingresso sono costituite da adesivi (resine e gomme, adesivi in solvente, adesivi in emulsione acquosa), da supporti (film plastici in PP, PE, PET, PVC, tessuto, schiume, garze, tele e reti) e dalle basi (carta siliconata).

Le principali linee di prodotto sono: adesivi hot-melt, adesivi in solvente e adesivi in emulsione acquosa.

La Società BO.MA. S.r.l. è dotata di due impianti di spalmatura. In BO.MA2 è installata una linea di spalmatura destinata all'uso di adesivi a solvente e all'acqua, in BO.MA1 la linea di spalmatura è affiancata da un reparto di preparazione delle mescole hot-melt.

A seguito della comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 13 gennaio 2020, che prevede l'edificazione di un nuovo fabbricato adiacente a BO.MA1, e l'installazione di nuovi macchinari, BO.MA. S.r.l. rimarrà dotata di due impianti di spalmatura, uno situato nel capannone esistente (BO.MA1), l'altro in quello nuovo ove sarà presente una linea di spalmatura completa destinata all'utilizzo di adesivi a solvente e all'acqua.

Fino all'edificazione del nuovo fabbricato e all'installazione dei nuovi macchinari, la produzione continuerà nel sito di BO.MA2 di via Fremaut, salvo poi essere avviata la produzione nel nuovo impianto adiacente a BO.MA1 con il contestuale arresto e smantellamento del sito di BO.MA2 di via Fremaut.

Processo di produzione del nastro adesivo

La produzione è riassumibile schematicamente nelle seguenti fasi principali:

- preparazione mescole
- spalmatura
- taglio
- inscatolamento e/o confezionamento e imballo

ed una fase ausiliaria (linea solvente, BO.MA2), costituita dalla depurazione delle emissioni e dalla produzione di calore per i forni di asciugatura. Sono inoltre presenti attività collaterali (uffici, manutenzione, spedizioni).

La tecnologia di spalmatura utilizzata in BO.MA1 è la hot-melt, in cui le materie prime, miscelate, sono spalmate a caldo su diversi supporti. Il prodotto semilavorato di BO.MA1, BO.MA2 e da fornitori esterni, viene tagliato sulle taglierine.

In BO.MA2 vengono spalmati gli adesivi preparati all'interno della sala mescole, a solvente o a emulsione acquosa. A seguito della realizzazione delle modifiche previste nella comunicazione di modifica non sostanziale del 13 gennaio 2020, tale lavorazione sarà effettuata nel nuovo edificio da realizzarsi vicino a BO.MA1.

Il materiale viene di seguito asciugato all'interno dei forni e, a seconda dell'articolo, accoppiato ad un supporto. Gli spalmati sono poi fatti passare all'interno dei forni di asciugatura all'interno dei quali il solvente evapora.

Il gas è collettato all'interno di un impianto post-combustore (emissione 1 esistente in BO.MA2, con la realizzazione del nuovo impianto sarà l'emissione E3) dove è bruciato completamente. L'impianto consente di abbattere l'emissione di SOV in atmosfera.

Durante la lavorazione ad acqua l'emissione avviene in camino separato, bypassando il postcombustore (emissione 6 esistente in BO.MA2, con la realizzazione del nuovo impianto sarà l'emissione E4).

Il semilavorato e il prodotto finito vengono trasferiti presso il fabbricato principale al reparto taglio, dove il semilavorato proveniente da entrambe le linee di produzione viene avvolto e tagliato a misura per poi essere trasferito all'interno del reparto magazzino spedizioni, dove viene confezionato e spedito al cliente.

PRODUZIONE SOLVENTE / ACQUA (modifica non sostanziale del 13 gennaio 2020)

Il nuovo reparto Preparazione Mescole sarà posizionato presso il reparto di Spalmatura, mentre le materie prime (adesivi) saranno posizionate nell'adiacente magazzino, in fusti e cisternette chiusi, su bancali, entro scaffalature idonee dotate di bacino di contenimento.

Nel reparto saranno installate due postazioni di miscelazione verticale, una dedicata ai prodotti all'acqua e l'altra a quelli a solvente, entrambi dotati di cappe di aspirazione da avviare durante le operazioni di preparazione mescole che andranno poi ad alimentare la spalmatrice.

L'impianto di spalmatura è composto dalle seguenti apparecchiature:

- svolgitore primario;
- unità di spalmatura barra Mayer per l'adesivo ad acqua e Racla per quello a solvente
- forno corto di asciugatura
- cilindro di raffreddamento
- forno lungo di asciugatura
- calandra di raffreddamento ed eventuale accoppiamento
- uno svolgitore secondario
- un sistema di trattamento superficiale effetto corona,
- un avvolgitore primario ed uno secondario.

A corredo del sistema, in funzione per le produzioni a solvente, è presente un impianto di post combustione a metano (emissione E3), con recupero del calore, per la distruzione termica del solvente. Poiché l'aria in ingresso ai forni deve essere riscaldata, parte del calore dei fumi viene recuperato mediante uno scambiatore aria-aria.

Quando viene utilizzato l'adesivo a base acquosa, l'aria esausta proveniente dai forni, che è corrosiva per il postcombustore, viene scaricata direttamente in atmosfera tramite un camino dedicato (emissione E4), poiché non contiene solventi né altri inquinanti significativi.

L'acqua di lavaggio macchine viene inviata a trattamento presso terzi come rifiuto.

ENERGIA

Consumo di energia

Il Gestore dichiara che il consumo di energia è dovuto alle utenze a servizio degli impianti, costituite dalle spalmatrici e a seguire da mixer, torni, taglierine, fustellatrici, barrettatrici e ventilatori a servizio del forno e delle estrazioni fumi.

Presso lo stabilimento BO.MA1 sono presenti i seguenti punti di emissione convogliati in atmosfera relativi ai generatori di calore alimentati a gas metano, con potenza termica complessiva maggiore a 1 Mwt:

riscaldamento/condizionamento				
Sigla	Denominazione	Alimentazione	Potenza termica nominale (MW/h)	Altezza punto di emissione (m)
E1	Generatore calore	Metano	0,58	8,00
E2	Generatore calore	Metano	0,837	8,00
	Caldaia uso civile	metano	0,045	

L'energia termica viene utilizzata per fondere l'adesivo e mantenerlo in temperatura durante la spalmatura sul supporto.

Presso lo stabilimento BO.MA2 è installata una caldaia con potenzialità di 290 KW e un postcombustore con potenzialità di 2,59 MW (il postcombustore si alimenta parzialmente dei solventi contenuti nei fumi da trattare; tali fumi sono soggetti a recupero energetico effettuato mediante uno scambiatore aria-aria che preriscalda l'aria di asciugatura).

riscaldamento/condizionamento				
Sigla	Denominazione	Alimentazione	Potenza termica nominale (MW/h)	Altezza punto di emissione (m)
1	Post combustore Generatore calore	Metano	2,59	
	Caldaia a uso industriale	metano	0,29	
	Caldaia uso civile	metano	0,045	

L'energia termica viene utilizzata per scaldare l'aria dei forni di asciugatura dell'adesivo all'acqua o a solvente.

EMISSIONI

EMISSIONI ATMOSFERA

All'interno dell'installazione sono presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera soggetti ad autorizzazione:

Presso **BO.MA 1**:

Sigla punto di emissione	Denominazione	Potenza termica nominale	Portata massima di progetto (Nmc/ora)	Altezza camino da terra (m)	Sistema di abbattimento
E1	Generatore di calore a metano	0,58 MW	3.000	8,00	
E2	Generatore di calore a metano	0,837 MW	3.000	8,00	
E8	Spalmatrice hotmelt		4.500	8,00	-
E9	Mescolatori hotmelt		6.000	8,00	Scrubber (abbattim. polveri e vapori)
E13	Torni		800	10,00	Demister (abbattimento oli minerali)
E14	Taglierine		5.000	10,00	Filtro a maniche
E15	Prefusore		300	12,00	-

- **E1, E2** generatori di calore a metano appartenenti alla stessa centrale termica, la cui sommatoria delle potenzialità risulta > 1 MW
- **E8**: aspirazione fumi da spalmatrice hot-melt, contenenti in minima parte composti organici volatili provenienti dalle gomme e additivi utilizzati. Non sono installati sistemi di abbattimento.
- **E9**: aspirazione fumi dai mescolatori di preparazione hot-melt, che passa attraverso uno scrubber per l'abbattimento delle polveri e dei vapori.
- **E13**: aspirazione fumi di tornio, il cui camino è dotato di demister per l'abbattimento degli oli minerali
- **E14**: aspirazione taglierine, dotata di filtro a maniche autopulente.
- **E15**: aspirazione fumi del prefusore. Si tratta del serbatoio di stoccaggio alimentazione adesivi termofusibili (hot melt), riscaldato a olio diatermico in camicia esterna, che mantiene fluida l'alimentazione alla spalmatrice. Non sono previsti impianti di abbattimento di sorta.

Presso **BO.MA 2**:

Sigla punto di emissione	Denominazione	Potenza termica nominale	Portata massima di progetto (Nmc/ora)	Altezza camino da terra (m)	Sistema di abbattimento
1	post combustore solvente	2,59 MW	65.000		
6	Camino Forni di spalmatura ad acqua		10.000		

- **1**: post combustore - preparazione e spalmatura degli adesivi e delle lacche, dotato di postcombustore che realizza la termodistruzione dei solventi liberati durante la produzione di nastro adesivo con colle a solvente;
- **6**: forni di spalmatura ad acqua, camino per la separazione dei fumi provenienti dai forni durante la spalmatura degli adesivi ad acqua, non convogliata al postcombustore in quanto esente da solventi.

All'interno dell'installazione sono presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera non soggetti ad autorizzazione:

presso **BO.MA1**:

Punto di emissione	Apparecchiatura di origine	Tipo di emissione	portata massima di progetto (Nmc/ora)	Altezza da terra (m)	non soggetto ad autorizzazione ai sensi D.lgs 152/2006
E5	ricambio aria ambiente	Aria	1.400	8,00	Non rientra nella definizione di "emissione" di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) del d.lgs 152/2006
E6	ricambio aria ambiente	Aria	1.400	8,00	
E7	ricambio aria ambiente	Aria	1.400	8,00	
E11	Trattamento corona Spalmatrice hotmelt	ozono	400	8,00	
E16	laboratorio			10,00	Allegato IV alla Parte V del D.lgs 152/2006 Parte I, comma 1, lettera jj)
E17	laboratorio			10,00	

presso **BO.MA2**:

Punto di emissione	Apparecchiatura di origine	Tipo di emissione	Potenza/portata massima di progetto	Altezza da terra (m)	non soggetto ad autorizzazione ai sensi D.lgs 152/2006
2	Trattamento corona	ozono	1200 (Nmc/ora)		Non rientra nella definizione di "emissione" di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) del d.lgs 152/2006
3	Generatore calore	metano	0,291 MW		Allegato IV alla Parte V del D.lgs 152/2006 Parte I, comma 1, lettera dd)
4	Cappe laboratorio			10,00	Allegato IV alla Parte V del D.lgs 152/2006 Parte I, comma 1, lettera jj)
5	Impianto pilota		2000 (Nmc/ora)		

La comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 13 gennaio 2020 prevede:

- di unificare in un unico camino (E8 esistente) le emissioni provenienti dalla testa di spalmatura di BO.MA1 con quelle del prefusore (unificazione E8 con E15 (E15 verrà eliminato)), in quanto si tratta della stessa tipologia di inquinanti. La portata complessiva non sarà modificata;
- l'aumento dell'aspirazione dai torni relativamente al punto di emissione E13 (passando da 800 Nmc/ora a 2.400 Nmc/ora);
- di captare eventuali emissioni diffuse durante la preparazione delle miscele nella zona mescole, mediante bracci di aspirazione mobili da posizionarsi sui punti di lavoro, con creazione di un nuovo punto di emissione (E10).

Con comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 13 gennaio 2020, pertanto, il Gestore:

- ha chiesto l'autorizzazione per le seguenti nuove/modificate emissioni in atmosfera:

Sigla punto di emissione		Denominazione	Portata massima di progetto (Nmc/ora)	Altezza camino da terra (m)	Sistema di abbattimento
nuovo	modificato				
E3		Postcombustore Spalmatrice a solvente (nuovo edificio)	47.000	20,00	Post combustore rigenerativo
E4		Spalmatrice ad acqua	44.000	14,50	
	E8	Prefusore e spalmatrice hotmelt	4.500	8,00	
E10		Aspirazione sala mescole e lavaggi (nuovo edificio)	5.000	11,00	
	E13	tornio	2.400	10,00	Demister (abbattimento oli minerali)

-ha comunicato l'installazione della seguente emissione non soggetta ad autorizzazione:

Sigla punto di emissione	Denominazione	Portata massima di progetto (Nmc/ora)	Altezza camino da terra (m)	non soggetto ad autorizzazione ai sensi D.lgs 152/2006
E12	trattamento corona – spalmatrice (nuovo edificio)	1.200	11,50	Non rientra nella definizione di "emissione" di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) del d.lgs 152/2006

- ha comunicato lo spostamento dell'impianto pilota esistente, le cui caratteristiche sono di seguito descritte, da BO.MA2 al nuovo edificio. L'emissione individuata con la sigla "5" in BO.MA2 verrà individuata con la sigla E15.

Sigla punto di emissione	Denominazione	Portata massima di progetto (Nmc/ora)	Altezza camino da terra (m)	non soggetto ad autorizzazione ai sensi D.lgs 152/2006
E15	Impianto pilota	2.000	12,00	Allegato IV alla Parte V del D.lgs 152/2006 Parte I, comma 1, lettera jj)

Completati gli interventi comunicati con modifica non sostanziale pervenuta il 13 gennaio 2020, le emissioni di BO.MA2 verranno dismesse; pertanto, all'interno dell'installazione, saranno presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera soggetti ad autorizzazione:

Sigla punto di emissione	Denominazione	Potenza termica nominale	Portata massima di progetto (Nmc/ora)	Altezza camino da terra (m)	Sistema di abbattimento
E1	Generatore di calore a metano	0,58 MW	3.000	8,00	
E2	Generatore di calore a metano	0,837 MW	3.000	8,00	
E3	Postcombustore spalmatrice ciclo a solvente		47.000	14,50	Post combustore rigenerativo
E4	Spalmatrice ad acqua		44.000	20,00	
E8	Prefusore e Spalmatrice hotmelt		4.500	8,00	demister
E9	Mescolatori hotmelt		6.000	8,00	Scrubber (abbattimento polveri e vapori)
E10	Aspirazione sala mescole		5.000	11,00	
E13	Torni		2.400	10,00	demister
E14	Taglierine		5.000		Filtro a maniche

Emissioni diffuse e fuggitive

La Società dichiara che nell'impianto non ci sono emissioni fuggitive apprezzabili.

Misure per la riduzione delle emissioni in aria

Impiego di un sistema termico di distruzione dei solventi

Le emissioni generate dall'operazione di spalmatura nastro con adesivi a solvente vengono convogliate ad un impianto di termodistruzione coadiuvato da metano, con recupero energetico.

SCARICHI IDRICI

STATO DI FATTO:

Con Decreto del Direttore del Servizio competente n. 1026 del 18 maggio 2011, è stata rilasciata dalla Regione Fvg, a favore della Società BO.MA S.r.l. sita in Comune di Villesse (GO), l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali provenienti:

- dalle canalizzazioni interne all'insediamento sito in via Aquileia, 22 (BO.MA1),
- dalle canalizzazioni interne all'insediamento sito in via Aquileia 5/F (BO.MA2),

destinati all'attività di produzione nastri mono e biadesivo.

Sono pertanto presenti i seguenti scarichi:

scarico	provenienza
S1	Boma1 - acque nere Boma1 – piazzali e coperture (prima pioggia)
S2	Boma1 - Uffici – acque nere Boma1 - Uffici – meteoriche
S3 <u>via Fremaut</u>	Boma2 - acque nere Boma2 – piazzali e coperture (prima pioggia)

La Società dichiara che:

- le acque nere provenienti da entrambi gli stabilimenti sono collettate alla pubblica fognatura;
- le acque di seconda pioggia, e le acque piovane raccolte su coperture e piazzali di transito o parcheggio, vengono scaricate sul suolo mediante pozzi perdenti o rete di subirrigazione;
- le acque di prima pioggia raccolte su tutta l'area pavimentata e le coperture di Boma2, e su buona parte degli esterni e delle coperture di Boma1, vengono trattate in due vasche di decantazione (una per stabilimento) e convogliate con pompa temporizzata ad un disoleatore (uno per stabilimento), prima di essere scaricate in fognatura;
- l'acqua ad uso industriale viene completamente gestita come rifiuto.

Misure per la riduzione delle emissioni in acqua

La Società dichiara che sono in atto procedure per la riduzione del rischio di sversamenti accidentali, le quali prevedono che le operazioni di travaso vengano effettuate all'interno dello stabilimento, in aree le cui acque sono convogliate a vasche a tenuta, oppure vengano effettuate in presenza di presidi di contenimento mobili. Sono inoltre in vigore specifiche procedure che descrivono come devono essere svolte le operazioni di travaso delle cisterne, per prevenire qualsiasi rischio di sversamenti accidentali.

STATO DI PROGETTO:

Con comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 13 gennaio 2020, il Gestore ha comunicato la dismissione dello scarico S3 di via Fremaut e la realizzazione di un ulteriore allacciamento alla rete fognaria di via Aquileia, denominato anch'esso S3, che riceverà le acque di prima pioggia raccolte sulle vie di transito impermeabilizzate di nuova realizzazione, aventi una superficie pavimentata e scoperta pari a circa 2.700m².

Sarà installata una vasca di accumulo da 20 m³, preceduta da un pozzetto scolmatore, che, una volta riempita farà confluire le successive acque piovane direttamente nel corpo recettore grazie al pozzetto scolmatore posizionato a monte della vasca stessa. I sistemi di trattamento saranno completi di dissabbiatura/disoleatura.

Le acque di seconda pioggia e quelle raccolte sulle coperture del fabbricato saranno disperse negli strati superficiali del suolo.

A conclusione dei lavori e dismissione dello scarico S3 di via Fremaut, saranno presenti i seguenti scarichi:

scarico	provenienza
S1	acque nere piazzali e coperture (prima pioggia)
S2	Uffici – acque nere Uffici – meteoriche
S3 Via Aquileia	acque nere piazzali e coperture (prima pioggia)

EMISSIONI SONORE

Il Comune di Villesse con DCC n. 29 del 19/07/201 ha provveduto la zonizzazione acustica del proprio territorio. Sulla base delle elaborazioni presentate, l'Allegato 1.D "Valutazione previsionale di impatto acustico ambientale", in relazione agli interventi di progetto il TCAA consulente della Società ha dichiarato il rispetto, presso tutti i ricettori considerati ricadenti in classe IV del PCCA, tanto dei limiti assoluti di immissione (come pure di emissione) in ambiente esterno, che dei limiti differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi, avendo nella fattispecie evidenziato, sia nel TR diurno sia notturno, un contributo della nuova attività molto limitato rispetto al contesto acustico esistente.

RIFIUTI

La produzione di nastro adesivo comporta la generazione di alcuni residui tipici, costituiti essenzialmente da scarti di produzione e da liner in carta non riutilizzabile. Inoltre la produzione di nastri adesivi a solvente genera modeste quantità di resi dalla spalmatura che costituiscono rifiuto pericoloso, in quanto contengono ingenti quantitativi di solventi. La gestione dei rifiuti prevista dallo stabilimento comporta il controllo di ciascuna fase di produzione, stoccaggio e avvio a smaltimento o recupero.

Il Gestore dichiara di volersi avvalere delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall'articolo 183 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.

IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Il Gestore ha dichiarato che l'installazione della BO.MA S.r.l. non è soggetta alle disposizioni di cui al d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 161 del 14 luglio 2015 - Supplemento Ordinario n. 38 (entrata in vigore dal 29 luglio 2015).

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Il Gestore ha dichiarato che, a seguito della verifica di assoggettabilità eseguita ai sensi del D.M. 272/2014, che ha prodotto esito negativo, non sussiste l'obbligo di presentare la Relazione di riferimento.

Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza.

La Società dichiara la propria esclusione dagli obblighi della normativa regionale in materia di screening, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza.

Certificazioni ambientali

L'installazione non è in possesso della certificazione ISO 14001.

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

La Società dichiara che all'interno dello stabilimento vengono applicate le seguenti BAT di settore individuate nel "Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment using Organic Solvents" della Commissione Europea, pubblicato in agosto 2007.

MTD	Stato di applicazione	Note
20 Migliori tecniche disponibili applicabili a tutte le industrie del settore		
20.1 Strumenti di gestione ambientale		
<ul style="list-style-type: none"> - definizione di una politica ambientale - pianificazione e identificazione degli obiettivi - implementazione delle procedure - definizione delle azioni correttive - revisione del management - validazione del sistema mediante certificazione accreditata - considerazioni di progetto per lo smantellamento dell'impianto a fine vita - sviluppo di tecnologie più pulite - benchmarking 	Non implementati in maniera formale	
Nella scelta di nuove tecniche utilizzare un approccio integrato valutando complessivamente gli impatti / i miglioramenti / i costi della nuova tecnica	Applicata	
20.2 Progetto, costruzione e gestione degli impianti		
Prevenzione dell'inquinamento per rilasci non pianificati, mediante manutenzione ordinaria programmata, controllo delle fasi di consegna e stoccaggio delle materie prime, controllo di processo, analisi e pianificazione delle emergenze	Applicata	
Stoccaggio e manipolazione delle sostanze chimiche, pericolose e dei rifiuti: <ul style="list-style-type: none"> - solo piccole quantità sono stoccate nelle aree operative - il contenimento di piccole perdite è effettuato mediante presenza di materiale adsorbente nelle zone più sensibili 	Applicata totalmente	
Uso e gestione dei solventi nelle aree di produzione: <ul style="list-style-type: none"> - recintare le sorgenti di potenziale emissione - i contenitori di solventi sono posizionati lontano da fonti di calore e mezzi in movimento - incapsulamento dei contenitori e dei macchinari per quanto possibile - stoccaggio dei rifiuti contenenti solventi entro contenitori chiusi - uso di sistemi di misura e/o controllo per evitare l'uso di eccessi di materiali contenenti solventi - evitare la manipolazione manuale mediante pompaggio dei solventi tramite tubazioni 	Applicata	Posizionamento di cappe di aspirazione ovunque vi sia possibile emissione di solventi
Automazione delle macchine	Applicata	
Addestramento del personale	Applicata	
Ottimizzazione del processo	Applicata	Ove possibile e per la nuova installazione
Manutenzione mediante programmazione degli interventi e registrazione delle ispezioni e delle attività di manutenzione	Applicata	

MTD	Stato di applicazione	Note
20.3 Monitoraggi		
Bilancio di massa dei solventi	Applicata	su base annuale
Misura diretta dei solventi e delle emissioni in aria	Applicata	su base annuale
20.4 Gestione dell'acqua		
Monitoraggio di BOD, COD e tossicità nei reflui	Applicata	su base annuale
Riutilizzo dell'acqua	Non Applicabile	Non c'è significativo utilizzo di acqua
20.5 Gestione dell'energia		
Realizzazione di misure di risparmio energetico, quali: <ul style="list-style-type: none"> - installazione di inverter - uso di apparecchiature ad alta efficienza energetica - uso di motori ad alta efficienza - spegnimento automatico quando non attivi - sostituzione di motori sovradimensionati con motori idonei - controllo delle perdite di aria compressa - sistemi di raffreddamento efficienti - manutenzione - recupero termico dei gas di scarico 	Applicata ove possibile	Applicata massivamente nelle opere di progetto (inverter sui principali ventilatori; spegnimento automatico; recupero termico del calore dei fumi di scarico post combustione per preriscaldare l'aria in ingresso al forno)
20.5 Gestione delle materie prime		
Verifica della qualità dei solventi	Applicata	
Minimizzazione del consumo di materia prima, ad es. con sistemi di riutilizzo o recupero del solvente, pompaggio diretto da stoccaggio, utilizzo calibrato delle quantità necessarie	Applicata	
20.9 Pulizia		
Minimizzare le operazioni di pulizia, mediante controllo delle perdite e manutenzione immediata	Applicata	
Rimozione preliminare del materiale residuo sul pezzo da pulire senza l'uso del solvente	Applicata	
Recupero del solvente	Non applicabile	Non conveniente Economicamente. Non tecnicamente fattibile con il mix di prodotti attuale
20.10 Sostituzione: uso di sostanze meno pericolose		
Sostituzione diretta di sostanze pericolose con altre meno pericolose (es. solventi meno volatili o a base vegetale)	Applicata	
Sostituzione delle tecniche di processo con altre che utilizzino sostanze meno pericolose	Non applicata	In relazione alla gamma di prodotti realizzati
20.11 trattamento dei gas esausti		
Selezione di trattamenti termici per operazioni continue	Applicata	
Manutenzione preventiva e periodica del sistema	Applicata	
Decentralizzare i sistemi di trattamento per ciascuna linea di trattamento	Applicata	
Installazione di sistemi di incapsulamento e di estrazione dell'aria, es. in zona forno, per evitare emissioni fuggitive	Applicata	
Installazione di ossidazione termica, con efficienza di abbattimento superiore a 99% (media 24h)	Applicata	

MTD	Stato di applicazione	Note
20.13 Minimizzazione dei rifiuti e loro gestione		
Recupero del solvente usato dal processo	Non applicabile	
Trattamento del solvente usato per il riuso (es. mediante filtrazione, distillazione)	Non applicabile	
Uso di contenitori riutilizzabili	Applicata	
20.16 abbattimento del rumore		
Progettazione ed acquisto di macchinari adeguati all'origine	Parzialmente Applicata	Le caratteristiche tecniche dei nastri con adesivo a solvente non possono essere sostituite, allo stato attuale, da quelle di adesivi non a base di solvente
manutenzione preventiva effettiva sulle apparecchiature critiche	Applicata	ossidazione termica con recupero energetico
Chiusura di porte / aperture	Applicata	
21 MTD per trattamenti superficiali che utilizzano solventi organici		
20.5 MTD per la produzione di nastri adesivi		
Per la produzione di nastri adesivi, le MTD sono la riduzione delle emissioni di VOC mediante una combinazione delle seguenti tecniche:		
- uso di adesivi non a base di solvente per la produzione di biadesivi	parzialmente applicata	Le caratteristiche tecniche dei nastri con adesivo a base di solvente non possono allo stato attuale venire sostituite completamente da quelle di adesivi non a base di solvente
- uso di una o più delle seguenti tecniche di trattamento emissioni: a. condensazione dopo preessiccazione, usando un gas inerte di essiccazione b. adsorbimento con efficienza di recupero > 90% del solvente in ingresso e emissioni residue < 1% c. ossidazione con recupero energetico	totalmente applicata	La (c) è la tecnica utilizzata in impianto: ossidazione termica con recupero energetico

ALLEGATO B

Il Gestore della BOMA S.r.l. è autorizzato a svolgere l'attività di cui al punto 6.7 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs 152/2006 "trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per spalmare, con capacità di consumo di solventi organici superiore a 200 Mg all'anno", presso lo stabilimento sito in via via Aquileia 22/30, e in via Massimiliano Fremaut 13, nel comune di Villesse (GO), condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

E' autorizzata una capacità massima di uso solventi pari a 520.000 Mg/anno;

LIMITI E PRESCRIZIONI

L'autorizzazione integrata ambientale per la gestione dell'installazione viene rilasciata a condizione che il gestore rispetti quanto prescritto in seguito.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

A) STATO DI FATTO

A1) Per i sotto indicati punti vengono fissati i seguenti limiti alle emissioni:

Stabilimento BO.MA1:

Emissione **E1** (Generatore calore a metano (potenza pari a 0,58 MW))

Emissione **E2** (Generatore calore a metano (potenza pari a 0,837 MW))

fino al 31 dicembre 2029: Allegato I alla parte Quinta – Parte III 1.3 (medi impianti di combustione esistenti)

inquinante	Valore limite
- Ossidi di Azoto (NOX espressi come NO ₂) (tenore di O ₂ al 3%)	350 mg/Nm ³

dal 1 gennaio 2030: Allegato I alla parte Quinta – Parte III 1.3 (medi impianti di combustione esistenti)

inquinante	Valore limite
- Ossidi di Azoto (NOX espressi come NO ₂) (tenore di O ₂ al 3%)	250 mg/Nmc
- Polveri totali (PTS)	5 mg/Nmc

Emissione **E8** (aspirazione fumi da spalmatrice hot-melt)

Emissione **E15** (aspirazione fumi del prefusore)

inquinante	Valore limite
- Composti organici volatili COV (espressi come COT)	50 mg/Nmc

Emissione **E9** (aspirazione fumi dai mescolatori)

inquinante	Valore limite
- Composti organici volatili COV (espressi come COT)	50 mg/Nmc
- Polveri totali (PTS)	20 mg/Nmc

Emissione **E13** (aspirazione fumi di tornio)

inquinante	Valore limite
- Polveri totali comprese le nebbie oleose	5 mg/Nmc

Emissione **E14** (aspirazione taglierine)

inquinante	Valore limite
- Polveri totali (PTS)	20 mg/Nmc

Stabilimento BO.MA2 (via Fremaut 13):

Emissione **1** (post combustore - preparazione e spalmatura degli adesivi e delle lacche)

inquinante	Valore limite
- CO (monossido di carbonio)	400 mg/Nmc
- Composti organici volatili COV (espressi come COT)	50 mg/Nmc
- Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nmc

Emissione **6** (forni di spalmatura ad acqua)

inquinante	Valore limite
- CO (monossido di carbonio)	400 mg/Nmc
- Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nmc

A2) Per i sottoindicati punti di emissione, vengono fissati, relativamente ai solventi, i limiti alle emissioni stabiliti dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs 152/2006):

Stabilimento BOMA1:

Emissione **E8** (aspirazione fumi da spalmatrice hot-melt)

Emissione **E9** (aspirazione fumi dai mescolatori)

Emissione **E15** (aspirazione fumi del prefusore)

- i suddetti punti sono adibiti all'attività di rivestimenti adesivi (<15 tonn/anno), come individuato al punto 16 della parte III dell'allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;

Valore limite di emissione negli scarichi gassosi: 50 mgC/Nm³

Valore limite di emissione diffusa

(espressa come percentuale del valore di input solvente) 25 %

I suddetti limiti si riferiscono alla soglia di consumo di solvente < 15 tonn/anno

OPPURE

Valore limite di emissione totale annua (Emissione bersaglio)

Il valore limite di emissione totale annua sarà calcolata annualmente dalla Società con la formula $E_b = RS * FM * PM$, sulla base dei consumi dell'anno precedente.

$E_b = RS * FM * PM$ dove:

RS = residuo secco calcolato in base alla nuova capacità produttiva dell'impianto
 FM = Fattore di moltiplicazione (come riportato nella Parte Quarta, Allegato III alla Parte Quinta- D.lgs 152/2006)
 PM = percentuale moltiplicativa (come riportato nella Parte Quarta, Allegato III alla Parte Quinta-D.lgs 152/2006)

Stabilimento BOMA2:

Emissione **1** (preparazione e spalmatura degli adesivi e delle lacche)

- i suddetti punti sono adibiti all'attività di rivestimenti adesivi (>15 tonn/anno), come individuato al punto 16 della parte III dell'allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;

Valore limite di emissione negli scarichi gassosi: 50 mgC/Nm³

Valore limite di emissione diffusa

(espressa come percentuale del valore di input solvente) 20 %

I suddetti limiti si riferiscono alla soglia di consumo di solvente > 15 tonn/anno

OPPURE

Valore limite di emissione totale annua (Emissione bersaglio)

Il valore limite di emissione totale annua sarà calcolata annualmente dalla Società con la formula $E_b = RS * FM * PM$, sulla base dei consumi dell'anno precedente.

$E_b = RS * FM * PM$ dove:

RS = residuo secco calcolato in base alla nuova capacità produttiva dell'impianto
 FM = Fattore di moltiplicazione (come riportato nella Parte Quarta, Allegato III alla Parte Quinta- D.lgs 152/2006)
 PM = percentuale moltiplicativa (come riportato nella Parte Quarta, Allegato III alla Parte Quinta-D.lgs 152/2006)

B) STATO DI PROGETTO

B1) Per i sotto indicati punti vengono fissati i seguenti limiti alle emissioni:

Emissione **E3** (post combustore rigenerativo - preparazione e spalmatura adesivi e delle lacche)

Emissione **E4** (preparazione e spalmatura adesivi acrilici a base acquosa)

inquinante	Valore limite
- CO (monossido di carbonio)	400 mg/Nmc
- Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nmc
- Composti organici volatili COV (espressi come COT)	50 mg/Nmc
- Formaldeide	5 mg/Nmc

Emissione **E8** (aspirazione fumi da spalmatrice hot-melt e prefusore)

Emissione **E10** (aspirazione sala mescole)

inquinante	Valore limite
- Composti organici volatili COV (espressi come COT)	50 mg/Nmc

Emissione **E9** (aspirazione fumi da mescolatori hot-melt)

inquinante	Valore limite
- Composti organici volatili COV (espressi come COT)	50 mg/Nmc
-Polveri totali (PTS)	20 mg/Nmc

B2) Per i sottoindicati punti di emissione, vengono fissati, relativamente ai solventi, i limiti alle emissioni stabiliti dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs 152/2006):

Emissione **E3** (post combustore rigenerativo - preparazione e spalmatura adesivi e delle lacche)

Emissione **E4** (preparazione e spalmatura adesivi acrilici a base acquosa)

Emissione **E8** (aspirazione fumi da spalmatrice hot-melt e prefusore)

Emissione **E9** (aspirazione fumi da mescolatori hot-melt)

Emissione **E10** (aspirazione sala mescole)

- i suddetti punti sono adibiti all'attività di rivestimenti adesivi (>15tonn/anno), come individuato al punto 16 della parte III dell'allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;

Valore limite di emissione negli scarichi gassosi: 50 mgC/Nm³

Valore limite di emissione diffusa

(espressa come percentuale del valore di input solvente) 20 %

I suddetti limiti si riferiscono alla soglia di consumo di solvente > 15 tonn/anno

OPPURE

Valore limite di emissione totale annua (Emissione bersaglio)

Il valore limite di emissione totale annua sarà calcolata annualmente dalla Società con la formula $E_b=RS*FM*PM$, sulla base dei consumi dell'anno precedente.

$E_b = RS * FM * PM$ dove:

RS = residuo secco calcolato in base alla nuova capacità produttiva dell'impianto

FM = Fattore di moltiplicazione (come riportato nella Parte Quarta, Allegato III alla Parte Quinta -D.lgs 152/2006)

PM = percentuale moltiplicativa (come riportato nella Parte Quarta, Allegato III alla Parte Quinta-D.lgs 152/2006)

Vengono imposte le seguenti prescrizioni:

Per i nuovi/modificati punti di emissione:

1. Il Gestore, almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio degli impianti, il Gestore deve darne comunicazione alla Regione FVG, al Comune, all'Azienda Sanitaria competente per territorio e all'ARPA FVG;
2. Il termine ultimo per la messa a regime dei nuovi/modificati punti di emissione è fissato in 60 (sessanta) giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve darne comunicazione agli enti di cui al precedente punto 1.;
3. Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui al precedente punto 1., i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

per il nuovo punto di emissione E3:

il Gestore, al fine di compilare il campo O1 del piano gestione solventi, deve valutare, almeno una volta all'anno, l'efficienza di abbattimento dei C.O.V. da parte del sistema di trattamento che genera il punto di emissione E3 attraverso l'effettuazione di due rilevamenti analitici dei flussi gassosi uno a monte e uno a valle dell'impianto di trattamento. I risultati delle suddette verifiche analitiche devono essere inviati contestualmente al Piano Gestione Solventi.

per il nuovo punto di emissione E4:

relativamente alla gestione dell'impianto, in ragione del previsto utilizzo promiscuo - ancorché alternato del nuovo punto di emissione E4, sia come bypass di emergenza del postcombustore rigenerativo sia come camino per il normale utilizzo dell'impianto di preparazione e spalmatura adesivi acrilici a base acquosa, deve essere installato un sistema per la registrazione in continuo degli orari di utilizzo (ora di apertura e durata) del camino E4 e della relativa motivazione (utilizzo associato agli adesivi ad acqua o come bypass d'emergenza durante utilizzo di adesivi a solvente con CTR non funzionante).

Per quanto riguarda i solventi (COV), il gestore:

- deve specificare se intende avvalersi del rispetto dei limiti per le emissioni convogliate e diffuse di cui alla parte III dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06, oppure del rispetto delle emissioni totali equivalenti (c.d. "emissioni bersaglio") in applicazione di quanto previsto dalla parte IV dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06;
- qualora intenda rispettare i valori limite di emissione negli scarichi gassosi e di emissione diffusa, espressa come percentuale del valore di input solvente, deve effettuare le analisi con le frequenze indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo e deve elaborare un Piano di gestione dei solventi, da comunicare attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG, per stabilire il rispetto del limite di emissione diffusa;
- qualora scelga di rispettare i valori limite di emissione totale annua (emissione bersaglio), l'osservanza di tali limiti verrà valutato sulla base dell'annuale Piano di gestione solventi.

Vengono imposte le seguenti prescrizioni per tutti i punti di emissione:

1. deve essere data comunicazione alla Regione Friuli Venezia Giulia e ad ARPA FVG dell'avvenuta realizzazione:
 - delle fasi di demolizione dell'installazione di BO.MA2;
 - della costruzione dei nuovi capannoni;
2. Il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo (PMC), nelle più gravose condizioni di esercizio, il monitoraggio delle emissioni derivanti dagli impianti.
3. deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI e UNI-EN soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento tale da renderli raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro
4. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
5. Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
6. l'impianto deve essere realizzato e gestito in conformità agli elaborati tecnici allegati alla domanda di AIA, e s.m.i. che costituiscono parte integrante dell'autorizzazione;
7. per ogni punto di campionamento deve essere garantito il rispetto delle condizioni operative previste dalla UNI EN 15259:2007 e devono quindi essere garantite omogenee condizioni di flusso e di concentrazione;

8. i valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.).
9. per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si applicano le linee guida di cui all'Allegato I alla Parte Quinta, del D.lgs 152/2006.
10. Il Gestore deve adottare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione
11. Le caratteristiche costruttive dei camini devono essere verificate sulla base del documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03 Ed. 1 rev. 1 del 24.05.2016, disponibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida_do_cs/2016mag24_arpafvg_lg22_03_e1_r1_attivita_campionamento_camino.pdf e, in caso di difformità, in particolare, dei condotti, delle piattaforme, delle zone di accesso e dei punti di campionamento, devono essere eseguite le idonee modifiche progettuali.
12. Tutti i punti di emissione devono essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata negli elaborati allegati alla domanda di AIA e s.m.i..

SCARICHI IDRICI

STATO DI FATTO

Sono autorizzati gli scarichi **S1** (via Aquileia) e **S3** (via Fremaut) in pubblica fognatura delle acque provenienti dall'insediamento della Società "BO.MA S.r.l." di Villesse, costituite da:

- acque di prima pioggia raccolte su tutta l'area pavimentata e le coperture di BO.MA2, e su buona parte degli esterni e delle coperture di BO.MA1, previo trattamento (decantazione e disoleazione) prima di essere scaricate in fognatura;

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) gli scarichi devono rispettare i limiti stabiliti dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla PARTE TERZA del D.Lgs 152/2006, previsti per gli scarichi che recapitano in fognatura.
- 2) agli scarichi possono essere addotte esclusivamente le acque reflue provenienti dalle canalizzazioni interne agli insediamenti destinati all'attività di produzione nastri mono e biadesivo;
- 3) vengano svolte con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento degli impianti;
- 4) rifiuti, agenti chimici, e/o altro materiale soggetto a operazioni di stoccaggio, deposito presso l'insediamento non devono rappresentare causa di inquinamento dello scarico industriale.

STATO DI PROGETTO

A seguito della realizzazione demolizione dell'attuale impianto di BO.MA2 di via Fremaut 13, previsto dalla modifica non sostanziale del 13 gennaio 2020, lo scarico S3 di via Fremaut verrà dismesso.

Sono autorizzati gli scarichi **S1** (via Aquileia), esistente e non modificato) e **S3** (via Aquileia) (nuovo) in pubblica fognatura delle acque provenienti dall'insediamento della Società "BO.MA S.r.l." di Villesse, costituite da:

- scarico S1: acque di prima pioggia raccolte su buona parte degli esterni e delle coperture di BO.MA1, previo trattamento (decantazione e disoleatore) prima di essere scaricate in fognatura;
- scarico S3: riceverà le acque di prima pioggia raccolte sulle vie di transito impermeabilizzate di nuova realizzazione, provenienti dalle canalizzazioni interne all'insediamento di via Aquileia, destinato all'attività di produzione nastri mono e biadesivo,;

nel rispetto delle seguenti disposizioni e prescrizioni

- 1) gli **scarichi S1** ed **S3** devono rispettare i limiti stabiliti dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla PARTE TERZA del D.Lgs 152/2006, previsti per gli scarichi che recapitano in fognatura.
- 2) deve essere data tempestiva comunicazione alla Regione FVG e ad ARPA FVG dell'attivazione dello scarico S3 nella sua nuova configurazione progettuale
- 3) agli scarichi potranno essere addotte esclusivamente le acque reflue provenienti dalle canalizzazioni interne agli insediamenti destinati all'attività di produzione nastri mono e biadesivo;
- 4) devono essere svolte con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento degli impianti;
- 5) rifiuti, agenti chimici, e/o altro materiale soggetto a operazioni di stoccaggio, deposito presso l'insediamento non devono rappresentare causa di inquinamento dello scarico industriale.

Gli scarichi delle acque reflue dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

- siano predisposte, contestualmente alla presentazione della documentazione per il rinnovo dell'autorizzazione, delle misure atte a ridurre i consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua come previsto dall'art. 98 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i..

RUMORE

Vengono imposte le seguenti prescrizioni:

- a) Il Gestore deve rispettare i limiti acustici previsti dal PCCA del Comune di Villesse.
- b) Entro 90 giorni dalla conclusione della realizzazione degli interventi indicati nella comunicazione di modifica non sostanziale del 13 gennaio 2020, deve essere effettuata e trasmessa alla Regione Friuli Venezia Giulia, al Comune di Villesse e ad ARPA FVG, una verifica post-operam di quanto previsto, mediante misure fonometriche di riscontro e probanti stime di calcolo / valutazioni (es. rispetto al cd. criterio differenziale in ambiente abitativo), nelle condizioni di impianti a regime (nei due assetti di produzione solvente / acqua) e nelle condizioni più gravose d'esercizio rispetto all'impatto acustico prodotto (es. lavorazioni più rumorose svolte in orario notturno, allorché il rumore residuo, anche dovuto alla componente del traffico sulla viabilità limitrofa, risulta verosimilmente minore);
- c) con particolare riguardo alla valutazione dei livelli assoluti di immissione e di quelli di emissione resi vigenti dal PCCA, ove possibile, devono essere effettuate misure di tipo ricettore-orientate, adatte a fornire una valutazione più diretta e accurata dei livelli sonori che si determinano in facciata ai ricettori più prossimi ovvero più esposti individuati;
- d) relativamente alle misure esperite, deve essere associata ai risultati numerici anche una rappresentazione grafica dell'evento sonoro (TH del parametro LAFast) opportunamente caratterizzata con l'indicazione univoca delle varie sorgenti/eventi, per quanto possibile, anche con riguardo alla possibile presenza di componenti tonali del rumore e/o eventi impulsivi riferibili all'attività indagata, eventualmente penalizzabili ai sensi di legge;
- e) nei risultati di misura, per quanto tecnicamente fattibile, dovrà essere separatamente valutato il solo contributo acustico dovuto al complesso degli impianti a servizio della BO.MA. (da confrontarsi con i limiti di emissione introdotti dal PCCA), scorporandolo dal rumore, talora ragionevolmente significativo, associato al traffico stradale sulla SR351 e sul raccordo autostradale;
- f) le misure fonometriche e/o le stime modellistiche dovranno essere rivalutate in presenza di eventuali segnalazioni di disturbo.

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

Prescrizioni:

- a) Deve essere data immediata comunicazione alla Regione, al Comune, all'Azienda Sanitaria competente per territorio e all'ARPA FVG dell'eventuale decadenza o sospensione della certificazione.
- b) Le procedure operative del Sistema di Gestione Ambientale, in essere al momento della decadenza o sospensione, aventi riflesso sulla conduzione e gestione degli impianti, dovranno essere comunque applicate.

RIFIUTI

Prescrizioni:

- a) Il Gestore deve dare comunicazione, alla Regione e ad ARPA FVG, e tenere traccia, in apposito registro, delle modifiche apportate alle aree destinate al deposito temporaneo.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Prescrizioni:

- a) Entro 60 giorni dal ricevimento del presente decreto, il Gestore deve trasmettere alla Regione Friuli Venezia Giulia e ad ARPA FVG uno “screening di verifica della redazione della Relazione di Riferimento” secondo le indicazioni delle Linea Guida ARPA FVG (reperibili all'indirizzo <http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/normativa/Revisione-Linea-Guida-AIA.html>); tale relazione deve essere sottoscritta dal Gestore dell'impianto.

ALLEGATO C

Il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi di monitoraggio e campionamento

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, all'UTI competente per territorio, al Comune, all'Azienda Sanitaria competente per territorio, al Gestore delle risorse idriche e all'ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio).

Il Gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

La Società deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente gli interventi di controllo, nonché ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 smi.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'A.I.A., dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'Azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 smi per le emissioni in atmosfera.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) pozzetti di campionamento degli scarichi di acque reflue
- b) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- c) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- d) aree di stoccaggio dei rifiuti
- e) pozzi di approvvigionamento idrico
- f) pozzi piezometrici per il prelievo delle acque sotterranee.

Le caratteristiche costruttive dei camini dovranno essere verificate sulla base del documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03, disponibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida_docs/2019lug19_arpafvg_lg22_03_e2_ro_attivita_campionamento_camino.pdf e, in caso di difformità, in particolare, dei condotti, delle piattaforme, delle zone di accesso e dei punti di campionamento, dovranno essere eseguite le idonee modifiche progettuali.

Tutti i punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata negli elaborati grafici allegati alla domanda di AIA.

Scelta dei metodi analitici

Aria

I metodi utilizzati dovranno essere riportati per ogni parametro sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida_docs/2017mag16_arpafvg_elenco_metodiche_emissioni.pdf o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento". La relativa relazione di equivalenza deve essere trasmessa agli enti per le opportune verifiche.

Per i parametri non previsti in tale elenco devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche prevista al comma 17 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate.

Nella temporanea impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG sopra citato si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.

Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Si evidenzia, infine, che l'applicazione di detti metodi comunque prevede, per la loro applicazione, specifiche condizioni per le caratteristiche del punto di prelievo e per le postazioni di lavoro al fine di minimizzare l'incertezza delle misure. In particolare, nelle metodiche sono espressamente definiti gli spazi operativi e i requisiti strutturali delle postazioni di campionamento.

Acque

Al fine di garantire la rappresentatività del dato fornito il prelievo, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore (tali informazioni dovranno risultare nel verbale di prelievo di ogni campione, assieme ai dati meteorologici e pluviometrici). I metodi analitici per ogni parametro dovranno essere riportati nei singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

I metodi analitici dovranno essere quelli indicati nei manuali APAT CNR IRSA 2060 Man 29. Nell'impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle migliori tecnologie utilizzabili, in analogia alle note ISPRA prot.18712 "Metodi di riferimento per le misure previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) statali" (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011) e alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013, scaricabili dal sito (<http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/prevenzione-e-riduzione-integrate-dell'inquinamento-ippc-controlli-aria/documentazione-tecnica-in-materia-di-controlli-aria>), possono essere utilizzati metodi alternativi purché possa essere dimostrato, tramite opportuna documentazione, il rispetto dei criteri minimi di equivalenza indicati nelle note ISPRA citate (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011), affinché sia inequivocabilmente effettuato il confronto tra i valori LoQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa del metodo di riferimento e del metodo alternativo proposto, conseguiti dal laboratorio incaricato.

Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità, delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA e le norme nazionali UNI, APAT-IRSA-CNR, in particolare la scala di priorità dovrà considerare in primis le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili le norme tecniche nazionali UNI, oppure ove quest'ultime non siano disponibili, le norme ISO o a metodi interni opportunamente documentati.

Comunicazione effettuazione misurazioni in regime di autocontrollo

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo pari ad almeno la durata dell'Autorizzazione su registro o con altre modalità, i risultati analitici dei campionamenti prescritti. La registrazione deve essere a disposizione dell'autorità di controllo.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail autocontrolli.aia@arpa.fvg.it i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo.

Le analisi relative ai campionamenti devono essere inserite e consolidate entro 90 gg dal campionamento e la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 1.1 vengono specificati per i punti di emissione esistenti e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 1.1 - *Inquinanti monitorati: STATO DI FATTO*

BOMA1 Parametri	Punto di emissione									Frequenza controllo		Metodi
	BOMA1							BOMA2		continuo	discontinuo	
	E1	E2	E8	E9	E13	E14	E15	1	6			
Composti organici volatili COV (espressi come COT)			X	X			X	X			annuale	Vedi paragrafo metodi aria
Polveri totali (PTS)	X*	X*		X		X					annuale	
Polveri totali comprese le nebbie oleose					X						annuale	
Ossidi di azoto NO _x (espresso come NO ₂)	X	X						X	X		annuale	
Monossido di carbonio (CO)								X	X			
Formaldeide								X	X			

- * dal 01/01/2030 (somma potenze > 1 MW)

Nella tabella 1.2 vengono specificati, per i punti di emissione presenti dopo la realizzazione delle modifiche non sostanziali trasmesse con PEC del 13 gennaio 2020, e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 1.2 - Inquinanti monitorati: STATO DI PROGETTO (dopo realizzazione nuovo edificio presso Boma 1)

Parametri	Punto di emissione									Frequenza controllo		Metodi
	E1	E2	E3	E4	E8	E9	E10	E13	E14	continuo	discontinuo	
Composti organici volatili COV (espressi come COT)			S	S	A	A	A				x	Vedi paragrafo metodi aria
Polveri totali (PTS)	A *	A *				A			A		x	
Monossido di carbonio (CO)			S	S							x	
Polveri totali comprese le nebbie oleose							A				x	
Formaldeide			S	S							x	
Ossidi di azoto NO _x (espresso come NO ₂)	A	A	S	S							x	

- * dal 01/01/2030 (somma potenze > 1 MW)

S= semestrale; A= annuale

Nella tabella 2.1 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab.2.1 - Sistemi di trattamento fumi: STATO DI FATTO

Punto di emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E9	scrubber	avviamento pompa	mandata pompa	bimestrale	quaderno di manutenzione
		elettrovalvola	mandata pompa	semestrale	quaderno di manutenzione
		vasca di accumulo	vasca	bimestrale	quaderno di manutenzione
		ugelli spruzzatori	torre	semestrale	quaderno di manutenzione
		setti filtranti	torre	semestrale	quaderno di manutenzione
E13	demister	setti filtranti	scarico	annuale	quaderno di manutenzione
E14	filtro a maniche	maniche	scarico	annuale	quaderno di manutenzione
1	combustore termico	candele	scarico	quadrimestrale	quaderno di manutenzione
		filtri di aspirazione	scarico	bimestrale	quaderno di manutenzione
		valvole del gas	scarico	quadrimestrale	quaderno di manutenzione
		bruciatori	scarico	annuale	quaderno di manutenzione
		ventilatori	ventilatori	quindicinale	quaderno di manutenzione

Nella tabella 2.2 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza dopo la realizzazione delle modifiche non sostanziali comunicate con PEC del 13 gennaio 2020

Tab.2.2 - Sistemi di trattamento fumi: STATO DI PROGETTO (dopo realizzazione nuovo edificio presso Boma 1)

Punto di emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E3	combustore termico rigenerativo	Valvole in/out/spurgo	Valvole	bimestrale	quaderno di manutenzione
		valvole del gas	scarico	quadrimestrale	quaderno di manutenzione
		bruciatori	scarico	annuale	quaderno di manutenzione
		ventilatori	ventilatori	quindicinale	quaderno di manutenzione
E8	demister	Setti filtranti	scarico	annuale	quaderno di manutenzione
E9	scrubber	pompa	mandata pompa	bimestrale	quaderno di manutenzione
		elettrovalvola	mandata pompa	semestrale	quaderno di manutenzione
		vasca di accumulo	vasca	bimestrale	quaderno di manutenzione
		ugelli spruzzatori	torre	semestrale	quaderno di manutenzione
		setti filtranti	torre	semestrale	quaderno di manutenzione
E13	demister	setti filtranti	scarico	annuale	quaderno di manutenzione
E14	filtro a maniche	maniche	scarico	annuale	quaderno di manutenzione

Acqua

Nella tabella 3 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab 3 –Inquinanti monitorati

Parametro	S1	S3 esistente (via Fremaut) e nuovo S3 (via Aquileia)	Modalità di controllo		Metodi
			Continuo	Discontinuo	
Solidi sospesi totali	X	X		annuale	Vedi paragrafo metodi acqua
COD	X	X		annuale	
BOD ₅	X	X		annuale	
Idrocarburi totali	X	X		annuale	
Tensioattivi totali	X	X		annuale	
Saggio di tossicità acuta	X	X		annuale	

Nella tabella 4 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab.4 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	decantatore e disoleatore	/	visivo	pompa di sollevamento	mensile	quaderno di manutenzione
S3 esistente (via Fremaut) e nuovo S3 (via Aquileia)	decantatore e disoleatore	/	visivo	pompa di sollevamento	mensile	quaderno di manutenzione

ACQUE SOTTERRANEE E SUOLO

Con frequenza almeno quinquennale per le acque sotterranee e decennale per il suolo, il Gestore effettua i controlli di cui all'art. 29 sexies, comma 6 bis del dlgs 152/2006, fatta salva eventuale diversa indicazione ministeriale che sarà comunicata da ARPA.

Rumore

Devono essere eseguite misure fonometriche nelle postazioni di misura descritte nella seguente tabella 5.

Tab.5 – Verifica d'impatto acustico

Posizione	Descrizione
L1	Confine di stabilimento Est, a metà dello stesso
L2	Spigolo Nord-est
L3	Confine di stabilimento Nord, a metà dello stesso
L4	Spigolo Nord-Ovest
L5	Zona presso ingresso Sud-Ovest, all'altezza della abitazione adiacente
L6	Lato Sud, in area verde presso confine con abitazione adiacente

Dette misure fonometriche dovranno essere effettuate

- ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti, o ampliamenti del comprensorio produttivo, che abbiano influenza sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno.

Le postazioni sopra indicate dovranno essere georeferenziate: potranno essere variate, in accordo con Arpa,

- nel caso di nuovi ampliamenti o modifiche impiantistiche del comprensorio produttivo BIPAN Spa;
- in presenza di criticità nelle misure di autocontrollo;
- in presenza di segnalazioni.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni indicate nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995.

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controlli sui punti critici

I punti critici corrispondono agli impianti di abbattimento descritti al precedente paragrafo

Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Nella tabella 6 vengono indicate la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico.

Tab.6 – monitoraggio Aree di stoccaggio

	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	frequenza	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	frequenza	Modalità di registrazione
B1 – serbatoio doppia camera fuori terra –MP1	Visivo	mensile	Quaderno di manutenzione			
	test di integrità/efficienza	annuale	Quaderno di manutenzione			

B2 – bacino di contenimento MP liquide – MP2	(fusti e cisternette)	Visivo	mensile	Quaderno di manutenzione
		test di integrità/efficienza	annuale	Quaderno di manutenzione
B3 – bacino di contenimento rifiuti liquidi	(fusti e cisternette)	Visivo	mensile	Quaderno di manutenzione
		test di integrità/efficienza	annuale	Quaderno di manutenzione
B4 – cisternetta raccolta acque di lavaggio	(cisterna da 1m ³ tipo IBC estraibile)	visivo	mensile	Quaderno di manutenzione
		test di integrità/efficienza	annuale	Quaderno di manutenzione

Indicatori di prestazione

Nella tabella 7 vengono riportati gli indicatori di prestazione da monitorare


Tab. 7 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
consumo di energia elettrica	kWh	misura	mensile	registro controlli
consumo di metano	Std ³	misura	mensile	registro controlli
uso di solvente / mq nastro prodotto	kg/m ²	misura / stima	mensile	registro controlli

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)



MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE - SUCCURSALE DI GRADISCA D'ISONZO

AGENZIA/UFFICIO PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DE DATI PERSONALI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: BO.MA SRL; COMUNE: VILLESSE; CODICE FISCALE: 02534090309

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE; COMUNE; CODICE FISCALE

DE DATI PROCEDIMENTALI

6. UFFICIO O ENTE: TI4; 7. COD. TERRITORIALE: PA; 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

11. CODICE TRIBUTO: 456T; 12. DESCRIZIONE: IMPOSTA DI BOLLO; 13. IMPORTO: 16,00; 14. COD. DESTINATARIO

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 16,00

EURO (lettere)

SEDICI/00

Table with columns: DATA, CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE (AZIENDA, CAB/SPORTELLLO)

Handwritten signature and stamp area

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario n. 00000328548

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE - Succursale di Gradisca d'Iso. 07 MAG. 2020 PAGATO

MOD. 1225 - 2020 - EURO



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

DI STARANZANO E VILLESSE PROV. _____

- SUCCURSALE DI GRADISCA D'ISONZO -

AGENZIA/UFFICIO

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE BO.MA SRL		NOME		DATA DI NASCITA		
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE VILLESSE	PROV. G O	CODICE FISCALE 0 2 5 3 4 0 9 0 3 0 9			

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA		
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE			

DATI FISCALI

6. UFFICIO O ENTE T I 4	7. COD. TERRITORIALE (*) _____	8. CONTENZIOSO <input type="checkbox"/>	9. CAUSALE P A	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO Anno _____ Numero _____
-----------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------	--

11. CODICE TRIBUTO 4 5 6 T	12. DESCRIZIONE (*) IMPOSTA DI BOLLO	13. IMPORTO 16,00	14. COD. DESTINATARIO

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO **16,00**

EURO (lettere) _____
SEDICI/00

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mes	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
07	05	2020	08877	64580



Autorizzo addebito sul conto corrente bancario
n. **00000328548** **08877 / 64580**
_____ cod. ABI _____ CAB _____
firma _____

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE - Succursale di Gradisca d'I.
07 MAG 2020
PAGATO



**BCC
Staranzano
e Villesse**

COMUNI IDEALI



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE

Società Cooperativa - Sede e Direzione Generale: 34079 STARANZANO (GO) Piazza della Repubblica, 9 - Tel. 0481.716.111
 Fax 0481.483.009 - E-mail: info@bancastaranzano.it - www.bancastaranzano.it - PEC: info@pec.bancastaranzano.it
 Swift: ICRAITRODD - Codice ABI 088773 - Codice Univoco SDI 9GHPHLY - Iscritta all'Albo Enti Creditizi numero 3476.90
 Iscritta all'Albo Cooperative numero A160293 - Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea,
 P. IVA 15249741007 - Iscritta Registro Imprese Genzia Cod. Fisc. 00064500317 - Iscritta CCIAA Venezia Giulia REA 18013
 Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti
 del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
 Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento.



BANCA ADERENTE AL
**Gruppo
Bancario
Cooperativo
Iccrea**

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE - GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA

GRADISCA D'ISONZO, 07.05.2020

OPERAZIONE SUL CONTO IN EURO
N. 00328548

SPETT.LE

BO.MA.S.R.L.

VIA AQUILEIA 22
34070 VILLESSE GO

RIF.: MI 67525054 07/05/2020 10.26.07

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE

CAUSALE	IMPORTO	VALUTA
097 PAGAM. DELEGHE FISCALI "EX SA CRED.RISCOSS.TASSE/SANZIONI MOD.23F BOLL. NR. 000000000001058599 IMP. E 16,00 SCAD. COMM. E 0,00 SPESE E 0,00	E -16,00	07/05/20
BOLLETTE/UTENZE Creditore RISCOSS.TASSE/SANZIONI MOD.23F Nr. bolletta 000000000001058599	E 16,00	
TOTALE OPERAZIONI DARE	E 16,00	

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizz. Intendenza di Finanza di N. del

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e ciò anche nel caso di assegni bancari tratti sulla stessa Banca accreditante, qualora siano presentati ai suoi sportelli e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. È tuttavia in facoltà della Banca di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 del Cod. Civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.

Si dà atto che gli assegni e i vaglia sono accettati dalla Banca con riserva di verifica da parte della stessa e salvo buon fine; fermo l'obbligo di rimborso in caso di mancato buon fine ed inteso che a detti vaglia ed assegni sono applicabili le condizioni e norme che regolano, presso le Banche, i servizi d'incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni (valevoli anche per effetti, documenti ed assegni scontati o comunque negoziati) di cui si è presa conoscenza.

Dati obbligatori nei casi previsti dall'art. 30 L. 55/1990

Operazione effettuata da: AVIO

DICHIARAZIONE DA COMPILARE NEL CASO DI OPERAZIONI ESEGUITE PER CONTO DI TERZI

Ai sensi dell'art. 13 della L. 15/1980, dichiaro che la presente operazione viene da me eseguita

Per conto di:


Indirizzo

Nato a

il

Cod. Fisc.



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 1026

STINQ - GO/AIA/15

D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.7, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. (Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 Kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno).

Società BO.MA S.R.L..

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visto il decreto ministeriale 1 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2009, n. 51, S.O., con il quale sono state emanate le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di trattamento di superficie di metalli, per le attività elencate nell'allegato I del d.lgs 59/2005 (ora allegato VIII al d.lgs 152/2006);

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Vista la delibera della Giunta regionale n. 3272 del 31 ottobre 1997, con la quale è stata autorizzata la realizzazione di una modifica sostanziale all'impianto di produzione nastri biadesivi per uso industriale, sito in Comune di Villesse (GO), via Aquileia, 30, da parte della Società BO.MA S.R.L. con sede legale in Comune di Villesse (GO), via Aquileia, 22;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 856 del 26 marzo 1999, con la quale è stata autorizzata la realizzazione di un impianto di produzione nastri mono e biadesivi, di carte adesive per etichette e prodotti laccati per la schermatura in fotografia, da installarsi in Comune di Villesse (GO), via Aquileia, 22, da parte della Società BO.MA GRAFIC S.R.L. con sede legale in Comune di Villesse (GO), via Aquileia, 22;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 110 del 22 gennaio 2002, con la quale nel prendere atto dell'intervenuta modifica della ragione sociale da Società BO.MA GRAFIC S.R.L. a Società INTER TAPE PRODUCTS S.R.L. con sede legale in Comune di Villesse (GO), via Aquileia, Comparto 11, lotto 8, è stato disposto che l'autorizzazione di cui alla citata DGR n. 856/1999, deve ritenersi rilasciata a nome di quest'ultima Società;

Visto il decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 95 del 24 gennaio 2003, con il quale si è preso atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con le DGR n. 856/1999 e n. 110/2002, dalla Società INTER TAPE PRODUCTS S.R.L. alla Società BO.MA S.R.L.;

SCARICHI IDRICI

Visto l'atto prot. n. 7683 del 10 novembre 2004, con il quale Responsabile del Servizio del Comune di Villesse (GO) ha autorizzato, per quattro anni, il signor Luca Risari, Amministratore delegato della Società BO.MA S.R.L. con sede in Villesse, via Aquileia, 22/30, a scaricare in pubblica fognatura le acque provenienti dai servizi igienici, le acque meteoriche di prima pioggia provenienti dalle aree di movimentazione F e G e le acque meteoriche provenienti dall'area di movimentazione H, dello stabilimento sito in Villesse, via Aquileia, 22/30;

Visto l'atto prot. n. 8801, Pratica n. 2003/14/F del 28 dicembre 2004, con il quale Responsabile del Servizio del Comune di Villesse (GO) ha autorizzato, per quattro anni, il signor Luca Risari, Amministratore delegato della Società BO.MA S.R.L. con sede in Villesse, via Aquileia, 22/30, ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs 152/1999 e s.m.i., a scaricare in pubblica fognatura le acque provenienti da servizi igienici e trattamento acque meteoriche di prima pioggia, dello stabilimento sito in Villesse (GO), via Aquileia, 5/F;

Visto l'atto prot. n. 10063/09 del 7 aprile 2009, con il quale il Direttore dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Orientale Goriziano" ha autorizzato, per quattro anni, a partire dal 28 dicembre 2008, data di scadenza dell'autorizzazione Comunale n. 8801/2004, il signor Flavio Schiratti, nella sua qualità di legale rappresentante della Società BO.MA S.R.L. con sede legale in Villesse (GO), via Aquileia, 22/30, a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue industriali provenienti da canalizzazioni interne dell'insediamento di via Aquileia, 5F, destinato all'attività di produzione nastri mono e biadesivi;

Visto l'atto prot. n. 10110/09 del 7 aprile 2009, con il quale il Direttore dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Orientale Goriziano" ha autorizzato, per quattro anni, a partire dal 10 novembre 2008, data di scadenza dell'autorizzazione Comunale n. 7683/2004, il signor Flavio Schiratti, nella sua qualità di legale rappresentante della Società BO.MA S.R.L. per l'insediamento di Villesse (GO), via Aquileia, 22/30, a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue industriali provenienti da canalizzazioni interne all'insediamento destinato all'attività di produzione nastri mono e biadesivi;

Visto il decreto n. 1454 del 20 luglio 2006, del direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, è stato stabilito, in relazione alle attività di trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg. all'ora o a 200 tonnellate all'anno, il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando per l'incombente la data del 31 marzo 2007;

Vista la domanda del 30 marzo 2007, con la quale la Società BO.MA S.R.L. con sede legale in Comune di Villesse (GO) via Aquileia, 22/30, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 59/2005, del funzionamento di due impianti di cui al punto 6.7 dell'allegato I al decreto legislativo 59/2005 (Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg. all'ora o a 200 tonnellate all'anno), siti in Comune di Villesse (GO), via Aquileia, 22/30 e via Aquileia, 5 F;

Vista la nota prot. n. ALP.10-14369-GO/AIA/15 del 2 maggio 2007, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Società;

Vista la nota prot. n. ALP.10-14394-GO/AIA/15 del 2 maggio 2007, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Villesse, alla Provincia di Gorizia, all'ARPA FVG e all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina", la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

Considerato che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Piccolo" del 11 maggio 2007, dell'annuncio previsto all'articolo 5, comma 7 del decreto legislativo 59/2005;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;

Vista la nota prot. ALP.10-32475-GO/AIA/15 del 17 novembre 2008, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Società di inviare un'ulteriore copia di tutta la documentazione AIA presentata;

Preso atto che in data 20 novembre 2008, la Società ha trasmesso la copia della documentazione AIA richiesta;

Vista la nota prot. ALP.10-33075-GO/AIA/15 del 21 novembre 2008, con la quale il Servizio competente ha trasmesso all'AATO "Orientale Goriziano", copia di tutta la documentazione AIA fornita dalla Società;

Visto il Verbale della prima seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 22 dicembre 2008, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Regione presenta in sintesi l'attività produttiva dei due impianti oggetto di autorizzazione;
- la Società presenta alla Conferenza di servizi la comunicazione relativa alla valutazione dell'opportunità di sospendere o di potenziare l'impianto di produzione di nastri adesivi a solvente e di modificare il relativo impianto di abbattimento delle emissioni;
- viene data lettura della nota prot. n. 4978 con la quale il Comune di Villesse fornisce alcuni elementi utili per una conoscenza più adeguata e completa dell'impianto e, per quanto di propria competenza, non segnala alcunché di significativo riguardo alla

richiesta di autorizzazione integrata ambientale della Società;

- viene data lettura della nota prot. n. 15362/07 – 34901/08 del 6 novembre 2008, con la quale l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" chiede, a seguito di accurato esame della documentazione AIA acquisita, chiarimenti e integrazioni documentali;

- la Società consegna il Piano di Gestione solventi relativo agli impianti BO.MA1 E BO.MA2, riferito all'anno 2007;

- il rappresentante dell'ARPA chiede un aggiornamento del Piano di monitoraggio e della Relazione tecnica nella parte riguardante le migliori tecniche disponibili (MTD);

- il rappresentante della Provincia di Gorizia ritiene esaustiva la documentazione presentata dalla Società;

- la Conferenza di servizi ritiene, a seguito della discussione, di aggiornare la Conferenza stessa in attesa della documentazione che la Società dovrà trasmettere, in numero di 8 copie, entro 120 giorni dalla data di ricevimento del Verbale;

Vista la nota del 27 aprile 2009, con la quale la Società ha inviato, relativamente agli impianti BO.MA1 E BO.MA2, il Piano di gestione solventi per l'anno 2008;

Vista la nota del 4 agosto 2009, con la quale la Società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Vista la nota prot. n. ALP.10-21528-GO/AIA/15 del 7 agosto 2009, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Villesse, alla Provincia di Gorizia, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia, all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e all'AATO "Orientale Goriziano", le integrazioni documentali fornite dalla Società;

Vista la nota del 18 dicembre 2009, con la quale la Società ha inviato la Dichiarazione del Gestore dell'impianto e la quietanza di pagamento relativa all'attività istruttoria;

Viste le note riguardanti l'istruttoria relativa al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale trasmesse via e.mail in data 17 marzo 2010, dall'AATO "Orientale Goriziano" e dal Comune di Villesse (GO);

Vista la nota pervenuta via e.mail il 19 marzo 2010, con la quale l'ARPA ha trasmesso il Piano di monitoraggio e controllo;

Visto il Verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 22 marzo 2010, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Regione dà lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente;

- la Società dichiara, in merito alla verifica dei limiti sonori, di aver eseguito le bonifiche acustiche necessarie;

- la Conferenza di servizi, a seguito di ampia e approfondita discussione, integra e modifica, conformemente a quanto discusso e deciso in tale sede, la Relazione istruttoria presentata dal Servizio competente;

- la Conferenza di servizi approva la Relazione istruttoria come integrata e modificata;

Preso Atto che il Comune di Villesse (GO), la Provincia di Gorizia e l'AATO "Orientale Goriziano", non hanno partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 22 marzo 2010;

Vista la nota prot. n. ALP.10-19682-GO/AIA/15 del 25 marzo 2010, con la quale il Servizio competente ha inviato il Verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 22 marzo 2010;

Considerato che ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 9, della l.r. 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso a norma dell'articolo 22 quater, comma 1, ovvero, nello stesso termine, non abbia impugnato la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi;

Atteso che con atto repertorio n. 19916 e raccolta n. 8892, redatto, in data 23 dicembre 2010, dal notaio dott.ssa Lucia Peresson Occhialini, la Società BO.MA S.R.L. (codice fiscale 00448850313) si è fusa per incorporazione nella Società SOLUTION TAPES S.R.L. (codice fiscale 02534090309) e che, contestualmente alla fusione, la società incorporante ha assunto la denominazione di Società BO.MA S.R.L. (codice fiscale 02534090309) e ha trasferito la sede legale in Comune di Villesse (GO), via Aquileia, 22;

Vista la nota del 12 aprile 2011, con la quale la Società ha comunicato che a seguito di una modifica della toponomastica stradale del Comune di Villesse, la denominazione della via sede dello stabilimento Boma2, è variata, con effetto dal 1 gennaio 2011, da via Aquileia n. 5F a via Massimiliano Fremaut n. 13;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di due impianti di cui al punto 6.7, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. (Impianti

per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 Kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno), siti in Comune di Villesse (GO), via Aquileia, 22/30 e via Massimiliano Fremaut, 13, da parte della Società BO.MA S.R.L. con sede legale in Comune di Villesse (GO) via Aquileia, 22.

Art. 2 - L'autorizzazione di cui all'articolo 1 comprende:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
- autorizzazione allo scarico (capo II, del titolo IV, della parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 3 - La presente autorizzazione sostituisce, a tutti gli effetti, i provvedimenti qui di seguito indicati:

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- delibera della Giunta regionale n. 3272 del 31 ottobre 1997;
- delibera della Giunta regionale n. 856 del 26 marzo 1999;
- delibera della Giunta regionale n. 110 del 22 gennaio 2002;
- decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 95 del 24 gennaio 2003;

SCARICHI IDRICI

- atto del Responsabile del Servizio del Comune di Villesse (GO) prot. n. 7683 del 10 novembre 2004;
- atto del Responsabile del Servizio del Comune di Villesse (GO) prot. n. 8801, Pratica n. 2003/14/F del 28 dicembre 2004;
- atto del Direttore dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Orientale Goriziano" prot. n. 10063/09 del 7 aprile 2009;
- atto del Direttore dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Orientale Goriziano" prot. n. 10110/09 del 7 aprile 2009.

Art. 4 - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in 5 (cinque) anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 5 - La Società applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**Allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

Art. 6 - Per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il gestore dell'impianto deve applicare quanto previsto dal decreto legislativo 152/2006.

Art. 7 - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 8 - La Società, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 9 - ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

Art. 10 - ARPA comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 11 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

Art. 12 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

Art. 13 - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato articolo 6, comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

Art. 14 - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 13 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e

6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

Art. 15 - Il gestore dell'impianto, in caso di chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 13 del presente decreto.

Art. 16 - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

Art. 17 - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

Art. 18 - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste, 18 MAG. 2011

Stamp 1 (top left):
Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €14,62
Agenzia Entrate QUATTORDICI/62
00020272 00002561 WDWWT001
00017702 10/12/2010 09:56:44
0001-00009 075AB46708A42B18
IDENTIFICATIVO 01092856466642
0 1 09 285646 664 2

Stamp 2 (bottom left):
Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €14,62
Agenzia Entrate QUATTORDICI/62
00020272 00002561 WDWWT001
00017703 10/12/2010 09:56:49
0001-00009 1EF1243F4EBCA10
IDENTIFICATIVO 01092856466631
0 1 09 285646 663 1

Stamp 3 (bottom right):
Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €14,62
Agenzia Entrate QUATTORDICI/62
00020272 00002561 WDWWT001
00017704 10/12/2010 09:56:54
0001-00009 989F47438DAAE7E0
IDENTIFICATIVO 01092856466620
0 1 09 285646 662 0

Seal: REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DIR. CENTRALE AMBIENTE E POLITICHE PER LA MONTAGNA
Text: DIRETTORE DEL SERVIZIO
Signature: Dott. Ing. Pierpaolo Gubertini

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Lo stabilimento principale, di seguito indicato come Boma1, si trova al civico n. 30 di Via Aquileia in comune di Villesse e comprende anche la palazzina uffici (situata al civico n. 22). Tale zona è classificata come D/3 – zona industriale destinata a “insediamenti produttivi esistenti” dal vigente Piano Regolatore Generale Comunale di Villesse.

Lo stabilimento di costruzione più recente (1997), di seguito indicato come Boma2, è situato al civico n. 5/f di Via Aquileia (**variato dal 1 gennaio 2011 in civico n. 13 di via Massimiliano Fremaut**), in zona classificata come D/2 – zona industriale e artigianale “di nuova individuazione di interesse comprensoriale” dal Piano Regolatore Generale Comunale di Villesse.

CICLO PRODUTTIVO

L'attività esercitata dalla BOMA S.r.l. consiste nella produzione di film biadesivo e monoadesivo in due diversi stabilimenti, siti entrambi nel comune di Villesse ad una distanza di circa 700 m in linea d'aria.

Ai sensi dell'art. 2, allegato I del D.lgs 59/2005, poiché si tratta di attività elencate alla stessa voce e nella stessa località, ai fini del rilascio dell'AIA sono stati considerati entrambi gli stabilimenti, anche se di fatto l'unico in cui si abbia utilizzo di solventi significativo è quello indicato come Boma2.

Negli stabilimenti di Villesse si producono nastri adesivi ad uso industriale e per il fai-da te, costituiti per la quasi totalità da biadesivi su ampie varietà di supporti (schiume, reti, tele garze, film plastici in PE, PVC, PP, PET), con e senza fibra di vetro e altri additivi, in misure che vanno dal rotolo di altezza 150 cm e massima lunghezza di nastro possibile (600 m, il cosiddetto “jumbo”) alle bobine di varie altezze e max 200 m di lunghezza, fino ai rotoli di altezza 6mm e ai feltri.

Le materie prime in ingresso sono costituite da adesivi (resine e gomme, adesivi in solvente, adesivi in emulsione acquosa), da supporti (film plastici in PP, PE, PET, PVC, tessuto, schiume, garze, tele e reti) e dalle basi (carta siliconata).

Le principali linee di prodotto sono:

- Adesivi hot-melt;
- Adesivi in solvente;
- Adesivi in emulsione acquosa.

La Società BO.MA. S.r.l. è dotata di due impianti di spalmatura. La linea di spalmatura installata in Boma2 è costituito da una linea di spalmatura completa destinata all'utilizzo di adesivi a solvente e all'acqua, quella installata in Boma1, risalente al 1980, rinnovata nel corso degli anni, è affiancata da un reparto di preparazione delle mescole hot-melt.

La Società dichiara che l'attività lavorativa è distribuita su 5 giorni a settimana, per 3 turni giornalieri presso Boma1 e per 2 turni giornalieri (16 h/giorno) in Boma2.

Processo di produzione del nastro adesivo

La produzione è riassumibile schematicamente in 3 fasi principali:

- preparazione mescole
- spalmatura
- taglio
- inscatolamento e/o confezionamento e imballo

ed una fase ausiliaria (Boma2), costituita dalla depurazione delle emissioni e dalla produzione di calore per i forni di asciugatura. Sono inoltre presenti attività collaterali (uffici, manutenzione, spedizioni).

La tecnologia di spalmatura utilizzata in **Boma1** è la hot-melt dove le materie prime, miscelate secondo formulazioni originali, sono spalmate a caldo su diversi materiali (supporti). Il prodotto semilavorato di Boma1, Boma2 e da fornitori esterni (contolavoro), viene tagliato sulle taglierine. Il confezionamento dei rotoli può essere personalizzato direttamente in linea – screen TGA (film neutro

o descrittivo), ed etichettato automaticamente. Si passa successivamente alla fase del confezionamento eventualmente personalizzato in funzione delle richieste del cliente (dimensioni, etichette ed astucci).

In **Boma2** vengono invece spalmati gli adesivi preparati all'interno della sala mescole, a campagne di produzione a solvente o a emulsione acquosa. Il materiale è poi asciugato all'interno dei forni e, a seconda dell'articolo, accoppiato ad un supporto. Gli spalmati sono poi fatti passare all'interno dei forni di asciugatura all'interno dei quali il solvente evapora. Il gas è collettato all'interno di un impianto post-combustore che consente di abbattere l'inquinamento atmosferico dovuto all'emissione di SOV in atmosfera, dove viene bruciato completamente.

Il semilavorato e il prodotto finito vengono trasportati con mezzi di proprietà dell'azienda presso il sito Boma1 nel quale, all'interno del reparto taglio, il semilavorato proveniente da entrambe le linee di produzione viene avvolto e tagliato a misura per poi essere trasferito all'interno del reparto magazzino spedizioni, dove viene confezionato e spedito al cliente

ENERGIA

Consumo di energia

Il consumo di energia è dovuto alle utenze a servizio degli impianti, costituite dalle spalmatrici e a seguire da mixer, torni, taglierine, fustellatrici, barrettatrici e ventilatori a servizio del forno e delle estrazioni fumi.

La lettura dei consumi elettrici viene svolta settimanalmente, mentre il controllo del consumo delle risorse energetiche viene effettuato mensilmente mediante l'archiviazione delle registrazioni.

Consumo di combustibili

L'azienda dispone di un contratto per la fornitura di metano stipulato con Isogas.

Presso lo stabilimento Boma1, l'energia termica viene utilizzata per fondere l'adesivo e mantenerlo in temperatura durante la spalmatura sul supporto. Presso questo stabilimento sono installate tre caldaie da 580KW, 837KW e 45 KW.

Presso lo stabilimento Boma2 l'energia termica serve a scaldare l'aria dei forni di asciugatura dell'adesivo all'acqua o a solvente. All'interno dello stabilimento è installata una caldaia con potenzialità di 290 KW, un postcombustore con potenzialità di 2,59 MW ed una caldaia ad uso civile da 45 KW. Il postcombustore si alimenta parzialmente dei solventi contenuti nei fumi da trattare; tali fumi sono peraltro soggetti a recupero energetico effettuato mediante uno scambiatore aria-aria che preriscalda l'aria di asciugatura.

La Ditta dichiara che alla fine di ogni mese i dati rilevati sono trascritti su apposito registro per l'elaborazione degli indici di prestazione ambientale ed aziendale.

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

Stabilimento Boma1:

I seguenti camini sono stati autorizzati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Delibera n° 3272 dd. 31/10/1997.

- **E8 (aspirazione fumi da spalmatrice hot-melt)**, contenenti in minima parte dei composti organici volatili provenienti dalle gomme ed additivi utilizzati. Non sono installati sistemi di abbattimento.
- **E9 (aspirazione fumi dai mescolatori)** di preparazione hot-melt, che passa attraverso uno **scrubber** per l'abbattimento delle polveri e dei vapori.
- **E13 (aspirazione fumi di tornio)**, il cui camino è stato dotato di **demister** per l'abbattimento degli oli minerali
- **E14 (aspirazione taglierine)**, dotata di **filtro a maniche** autopulente.

Con l'istanza di AIA la Società fa richiesta per l'autorizzazione del camino:

- **E15 (aspirazione fumi del prefusore)**.

Si tratta del serbatoio di stoccaggio alimentazione adesivi termofusibili (hot melt), riscaldato a olio diatermico in camicia esterna, che mantiene fluida l'alimentazione alla spalmatrice. Non sono previsti impianti di abbattimento di sorta.

Risultano non soggetti ad autorizzazione i seguenti punti di emissione:

- **E1, E2** – generatori di calore a metano con potenzialità <3MW
- **E5, E6, E7** – ricambi d'aria ambiente
- **E11** – aspirazione fumi dal trattamento corona. Tale trattamento genera emissione di ozono.

Stabilimento Boma2:

I seguenti camini sono stati autorizzati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Delibera n° 856 d.d. 26/03/1999.

- **1. (post combustore - preparazione e spalmatura degli adesivi e delle lacche)**, dotato di postcombustore che realizza la termodistruzione dei solventi liberati durante la produzione di nastro adesivo con colle a solvente
- **2. (trattamento corona)**

Risultano non soggetti ad autorizzazione i punti di emissione:

- **3.** caldaia a metano con potenzialità < 3MW
- **4.** cappe laboratorio
- **5.** impianto pilota

Con l'istanza di AIA la Ditta fa richiesta per l'autorizzazione del camino:

- **6. (forni di spalmatura ad acqua)**

Si tratta di un camino per la separazione dei fumi provenienti dai forni durante la spalmatura degli adesivi ad acqua, non convogliata al postcombustore in quanto esente da solventi, rispetto a quelli durante la lavorazione a solvente, che continueranno ad andare al postcombustore.

Emissioni diffuse e fuggitive

La Società dichiara che nell'impianto non ci sono emissioni fuggitive apprezzabili.

Misure per la riduzione delle emissioni in aria

Impiego di un sistema termico di distruzione dei solventi

Le emissioni generate dall'operazione di spalmatura nastro con adesivi a solvente vengono convogliate ad un impianto di termodistruzione coadiuvato da metano, con recupero energetico.

Passaggio a produzioni meno inquinanti

La ditta dichiara che compatibilmente con il tipo di prodotti venduti, la maggior parte della produzione viene effettuata utilizzando tecniche ed adesivi a emissione trascurabile o nulla di solventi (legate sostanzialmente ai solventi di pulizia) – adesivi termofusibili/hot melt e adesivi all'acqua. Tuttavia le caratteristiche dei nastri biadesivi realizzati con adesivi a solvente non sono attualmente rimpiazzabili da altre tipologie di materie prime.

Scarichi idrici

Stabilimento Boma1

Con Autorizzazione prot. 7683 dd. 10/11/2004 del Comune di Villesse, rinnovata con Autorizzazione Prot. n. 10110/09 dd. 07/04/2009 dell'Autorità d'Ambito Ottimale "Orientale Goriziano" è stato autorizzato lo scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali provenienti dalle canalizzazioni interne all'insediamento destinato all'attività di produzione nastri mono e biadesivo.

Stabilimento Boma2

Con Autorizzazione prot. 8801 dd. 28/12/2004 del Comune di Villesse, rinnovata con Autorizzazione Prot. n. 10063/09 dd. 07/04/2009, dell'Autorità d'Ambito Ottimale "Orientale Goriziano" è stato autorizzato lo scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali provenienti dalle canalizzazioni interne all'insediamento di via Aquileia 5/F in comune di Villesse, destinato all'attività di produzione nastri mono e biadesivo.

Sono pertanto presenti i seguenti scarichi:

scarico	provenienza
S1	Boma1 - acque nere Boma1 – piazzali e coperture (prima pioggia)
S2	Boma1 - Uffici – acque nere Boma1 - Uffici – meteoriche
S3	Boma2 - acque nere Boma2 – piazzali e coperture (prima pioggia)

La Società dichiara che:

- le acque nere provenienti da entrambi gli stabilimenti sono coltate alla pubblica fognatura;
- le acque di seconda pioggia, e le acque piovane raccolte su coperture e piazzali di transito o parcheggio, vengono scaricate sul suolo mediante pozzi perdenti o rete di subirrigazione;
- le acque di prima pioggia raccolte su tutta l'area pavimentata e le coperture di Boma2, e su buona parte degli esterni e delle coperture di Boma1, vengono trattate in due vasche di decantazione (una per stabilimento) e convogliate con pompa temporizzata ad un disoleatore (uno per stabilimento), prima di essere scaricate in fognatura;
- l'acqua ad uso industriale viene completamente gestita come rifiuto.

Misure per la riduzione delle emissioni in acqua

La Società dichiara che sono in atto procedure per la riduzione del rischio di sversamenti accidentali, le quali prevedono che le operazioni di travaso vengano effettuate all'interno dello stabilimento, in aree le cui acque sono convogliate a vasche a tenuta, oppure vengano effettuate in presenza di presidi di contenimento mobili. Sono inoltre in vigore specifiche procedure che descrivono come devono essere svolte le operazioni di travaso delle cisterne, per prevenire qualsiasi rischio di sversamenti accidentali.

Emissioni sonore

Le misurazioni, sia diurne che notturne, hanno evidenziato il rispetto dei limiti imposti dal D.P.C.M. 01/03/1991, come confermati dal D.P.C.M. 14/11/1997, per le aree esclusivamente industriali, in 4 dei 5 punti controllati.

Si evidenzia che attualmente il Comune di Villesse non ha provveduto alla zonizzazione acustica del proprio territorio.

Per quanto riguarda il rumore interno la Ditta dichiara che è stata effettuata la valutazione del rischio in conformità al decreto legislativo 277/91 e che nessuno degli addetti è soggetto a livelli di esposizione personale (Lep,d) superiori a 90 dB(A). Le analisi sul rumore sono state effettuate anche valutando l'efficacia dei dispositivi di protezione adottati e con analisi per bande di frequenza.

Rifiuti

I rifiuti generalmente prodotti dallo stabilimento sono di seguito riportati.

CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO
08.04.16	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415
14.06.03*	altri solventi e miscele di solventi
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone
15.01.04	imballaggi in metallo
15.01.06	imballaggi in materiali misti
17.04.05	rottami di ferro e acciaio
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci ed indumenti protettivi contaminati da solventi
15.02.03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
16.02.14	apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13
17.04.05	Ferro e acciaio

La produzione di nastro adesivo comporta la generazione di alcuni residui tipici, costituiti essenzialmente da scarti di produzione e da liner in carta non riutilizzabile. Inoltre la produzione di nastri adesivi a solvente genera modeste quantità di resi dalla spalmatura che costituiscono rifiuto pericoloso, in quanto contengono ingenti quantitativi di solventi. La gestione dei rifiuti prevista dallo stabilimento comporta il controllo di ciascuna fase di produzione, stoccaggio e avvio a smaltimento o recupero.

Misure per la riduzione delle produzioni di rifiuti solidi

Per minimizzare gli impatti dei rifiuti sull'ambiente in azienda è impostata la raccolta differenziata, per la quale esistono diversi tipi di contenitori separati suddivisi per tipologia con cartelli appositi riportanti il codice e la denominazione del rifiuto in essi contenuto. Questo permette di poter avviare a recupero specifico la maggior parte dei rifiuti prodotti nello stabilimento, lasciando allo smaltimento soltanto quelli pericolosi non recuperabili ed alcuni modesti quantitativi di non pericolosi.

La Società Boma S.r.l. dichiara di volersi avvalere delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall'articolo 183 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.

D.lgs n.334/1999

La Società dichiara di non essere assoggettata agli adempimenti del decreto legislativo 334/1999 e s.m.i. relativi a impianti soggetti a rischio di incidente rilevante.

Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza.

La Società dichiara la propria esclusione dagli obblighi della normativa regionale in materia di screening, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza.

Certificazioni ambientali

L'impianto ha conseguito la certificazione ISO 9001:2008 n. 1098, nonché I-QNET Certificate for Quality Management System n. IT-2293.



ALLEGATO A



MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

La Società dichiara che all'interno dello stabilimento vengono applicate le seguenti BAT di settore individuate nel "Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment using Organic Solvents" della Commissione Europea, pubblicato in agosto 2007.

MTD	Stato di applicazione	Note
20 Migliori tecniche disponibili applicabili a tutte le industrie del settore		
20.1 Strumenti di gestione ambientale		
<ul style="list-style-type: none"> definizione di una politica ambientale pianificazione e identificazione degli obiettivi implementazione delle procedure definizione delle azioni correttive revisione del management validazione del sistema mediante certificazione accreditata considerazioni di progetto per lo smantellamento dell'impianto a fine vita sviluppo di tecnologie più pulite benchmarking 	Non implementati in maniera formale	
Nella scelta di nuove tecniche utilizzare un approccio integrato valutando complessivamente gli impatti / i miglioramenti / i costi della nuova tecnica	Applicata	
20.2 Progetto, costruzione e gestione degli impianti		
Prevenzione dell'inquinamento per rilasci non pianificati, mediante manutenzione ordinaria programmata, controllo delle fasi di consegna e stoccaggio delle materie prime, controllo di processo, analisi e pianificazione delle emergenze	Applicata	
Stoccaggio e manipolazione delle sostanze chimiche, pericolose e dei rifiuti: <ul style="list-style-type: none"> solo piccole quantità sono stoccate nelle aree operative il contenimento di piccole perdite è effettuato mediante presenza di materiale adsorbente nelle zone più sensibili 	Applicata totalmente	
Uso e gestione dei solventi nelle aree di produzione: <ul style="list-style-type: none"> recintare le sorgenti di potenziale emissione i contenitori di solventi sono posizionati lontano da fonti di calore e mezzi in movimento incapsulamento dei contenitori e dei macchinari per quanto possibile stoccaggio dei rifiuti contenenti solventi entro contenitori chiusi uso di sistemi di misura e/o controllo per evitare l'uso di eccessi di materiali contenenti solventi evitare la manipolazione manuale mediante pompaggio dei solventi tramite tubazioni 	Applicata	Posizionamento di cappe di aspirazione ovunque vi sia possibile emissione di solventi
Automazione delle macchine	Applicata	
Addestramento del personale	Applicata	
Ottimizzazione del processo	Applicata ove possibile	

Manutenzione mediante programmazione degli interventi e registrazione delle ispezioni e delle attività di manutenzione	Applicata	
20.3 Monitoraggi		
Bilancio di massa dei solventi	Applicata	su base annuale
Misura diretta dei solventi e delle emissioni in aria	Applicata	su base annuale
20.4 Gestione dell'acqua		
Monitoraggio di BOD, COD e tossicità nei reflui	Applicata	su base annuale
Riutilizzo dell'acqua	Non Applicabile	
20.5 Gestione dell'energia		
Realizzazione di misure di risparmio energetico, quali: <ul style="list-style-type: none"> - installazione di inverter - uso di apparecchiature ad alta efficienza energetica - uso di motori ad alta efficienza - spegnimento automatico quando non attivi - sostituzione di motori sovradimensionati con motori idonei - controllo delle perdite di aria compressa - sistemi di raffreddamento efficienti - manutenzione - recupero termico dei gas di scarico 	Applicata ove possibile	
20.5 Gestione delle materie prime		
Verifica della qualità dei solventi	Applicata	
Minimizzazione del consumo di materia prima, ad es. con sistemi di riutilizzo o recupero del solvente, pompaggio diretto da stoccaggio, utilizzo calibrato delle quantità necessarie,	Applicata	
20.9 Pulizia		
Minimizzare le operazioni di pulizia, mediante controllo delle perdite e manutenzione immediata	Applicata	
Rimozione preliminare del materiale residuo sul pezzo da pulire senza l'uso del solvente	Applicata	
Recupero del solvente	Non applicabile	
20.10 Sostituzione: uso di sostanze meno pericolose		
Sostituzione diretta di sostanze pericolose con altre meno pericolose (es. solventi meno volatili o a base vegetale)	Applicata	
Sostituzione delle tecniche di processo con altre che utilizzino sostanze meno pericolose	Non applicata	
20.11 trattamento dei gas esausti		
Selezione di trattamenti termici per operazioni continue	Applicata	
Manutenzione preventiva e periodica del sistema	Applicata	
Decentralizzare i sistemi di trattamento per ciascuna linea di trattamento	Applicata	
Installazione di sistemi di incapsulamento e di estrazione dell'aria, es. in zona forno, per evitare emissioni fuggitive	Applicata	
Installazione di ossidazione termica, con efficienza di abbattimento superiore a 99% (media 24h)	Applicata	Il sistema ha una efficienza che supera il 99,5% (OUT 20 mg/mc / IN circa 4 g/mc)

20.13 Minimizzazione dei rifiuti e loro gestione		
Recupero del solvente usato dal processo	Non applicata	Non conveniente economicamente Non tecnicamente fattibile con il mix di prodotti attuale
Trattamento del solvente usato per il riuso (es. mediante filtrazione, distillazione)	Non applicata	
Uso di contenitori riutilizzabili	Applicata	
20.16 abbattimento del rumore		
Progettazione ed acquisto di macchinari adeguati all'origine	Applicata su sostituzioni	
manutenzione preventiva effettiva sulle apparecchiature critiche	Applicata	
Chiusura di porte / aperture	Applicata	
21 MTD per trattamenti superficiali che utilizzano solventi organici		
20.5 MTD per la produzione di nastri adesivi		
Per la produzione di nastri adesivi, le MTD sono la riduzione delle emissioni di VOC mediante una combinazione delle seguenti tecniche:		
- uso di adesivi non a base di solvente	parzialmente applicata	Le caratteristiche tecniche dei nastri con adesivo a base di solvente non possono allo stato attuale venire sostituite completamente da quelle di adesivi non a base di solvente
- uso di una o più delle seguente tecniche di trattamento emissioni: a. condensazione dopo preessiccazione, usando un gas inerte di essiccazione b. adsorbimento con efficienza di recupero > 90% del solvente in ingresso e emissioni residue < 1% c. ossidazione con recupero energetico	totalmente applicata	La (c) è la tecnica utilizzata in impianto

ALLEGATO B



L'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del decreto legislativo 59/2005 viene rilasciata alla BOMA s.r.l. collocata in comune di Villesse, via Aquileia 22/30 e via Aquileia 5/f, a condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

I punti di emissione dello stabilimento Boma1 e dello stabilimento Boma2 devono rispettare le seguenti prescrizioni relative ai limiti di emissione:

A) Per i sottoindicati punti vengono fissati i seguenti limiti alle emissioni:

Stabilimento Boma1:

Emissione **E9 (aspirazione fumi dai mescolatori)**

Emissione **E14 (aspirazione taglierine)**

- Polveri totali	20 mg/Nmc
------------------	-----------

Emissione **E13 (aspirazione fumi di tornio)**

- oli minerali (come fumi e nebbie)	5 mg/Nmc
-------------------------------------	----------

Stabilimento Boma2:

Emissione **1 (post combustore - preparazione e spalmatura degli adesivi e delle lacche)**

- CO (monossido di carbonio)	400 mg/Nmc
- Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nmc

Emissione **6. (forni di spalmatura ad acqua) nuova emissione**

- CO (monossido di carbonio)	400 mg/Nmc
- Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nmc

B) Per i sottoindicati punti di emissione, vengono fissati, relativamente ai solventi, i limiti alle emissioni stabiliti dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs 152/2006):

Stabilimento Boma1:

Emissione **E8 (aspirazione fumi da spalmatrice hot-melt)**

Emissione **E9 (aspirazione fumi dai mescolatori)**

Emissione **E15 (aspirazione fumi del prefusore) nuova emissione**

- i suddetti punti sono adibiti all'attività di rivestimenti adesivi (<15 tonn/anno), come individuato al punto 16 dell'allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;

Valore limite di emissione negli scarichi gassosi: 50 mgC/Nm³

Valore limite di emissione diffusa

(espressa come percentuale del valore di input solvente) 25 %

I suddetti limiti si riferiscono alla soglia di consumo di solvente < 15 tonn/anno

OPPURE

Valore limite di emissione totale annua (Emissione bersaglio)

Il valore limite di emissione totale annua sarà calcolata annualmente dalla Società con la formula $E_b = RS * FM * PM$, sulla base dei consumi dell'anno precedente.

Stabilimento Boma2:

Emissione 1 (preparazione e spalmatura degli adesivi e delle lacche)

- i suddetti punti sono adibiti all'attività di rivestimenti adesivi (>15tonn/anno), come individuato al punto 16 dell'allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;

Valore limite di emissione negli scarichi gassosi: 50 mgC/Nm³

Valore limite di emissione diffusa

(espressa come percentuale del valore di input solvente) 20 %

I suddetti limiti si riferiscono alla soglia di consumo di solvente > 15 tonn/anno

OPPURE

Valore limite di emissione totale annua (Emissione bersaglio)

Il valore limite di emissione totale annua sarà calcolata annualmente dalla Società con la formula $E_b = RS * FM * PM$, sulla base dei consumi dell'anno precedente.

$E_b = RS * FM * PM$ dove:

RS = residuo secco calcolato in base alla nuova capacità produttiva dell'impianto

FM = Fattore di moltiplicazione (come riportato nella Parte Quarta, Allegato III alla Parte Quinta - D.lgs 152/2006)

PM = percentuale moltiplicativa (come riportato nella Parte Quarta, Allegato III alla Parte Quinta - D.lgs 152/2006);

Vengono imposte le seguenti prescrizioni:

- per i nuovi punti di emissione rif. n. 6 (forni di spalmatura ad acqua – stabilimento BOMA2) e rif. E15 (aspirazione fumi del prefusore – stabilimento BOMA1), la Società, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli stessi, deve darne comunicazione alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, alla Provincia, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia ed al Comune interessato. Il termine ultimo per la messa a regime dei nuovi punti è fissato in sei (6) mesi dalla data di messa in esercizio dei medesimi e dovrà avvenire secondo le specifiche qui di seguito indicate:

1) per il nuovo punto di emissione rif. n. 6 la Società dovrà comunicare, entro 15 giorni dalla data di messa a regime, agli Enti di cui sopra, i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due campionamenti effettuati nell'arco di tale periodo, al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite;

2) per il nuovo punto di emissione rif. E15 la Società:

- qualora intenda rispettare i valori limite di emissione negli scarichi gassosi e di emissione diffusa, espressa come percentuale del valore di input solvente, dovrà effettuare ed inviare le certificazioni analitiche secondo le indicazioni già sopra evidenziate e trasmettere un piano gestione solventi, per stabilire il rispetto del limite di emissione diffusa;

- qualora scelga invece di rispettare i valori limite di emissione totale annua (emissione bersaglio), l'osservanza di tali limiti verrà valutato sulla base del primo piano di gestione solventi.

Per quanto riguarda i solventi (COV), la Società:

- qualora intenda rispettare i valori limite di emissione negli scarichi gassosi e di emissione diffusa, espressa come percentuale del valore di input solvente, dovrà inviare ai suddetti Enti, le certificazioni analitiche con la frequenza indicata nel Piano di monitoraggio e controllo e trasmettere un Piano gestione solventi, per stabilire il rispetto del limite di emissione diffusa;
- qualora scelga di rispettare i valori limite di emissione totale annua (emissione bersaglio), l'osservanza di tali limiti verrà valutato sulla base dell'annuale Piano di gestione solventi.

Per tutti i punti di emissione:

- i condotti di emissione ed i punti di campionamento devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalle norme UNI 10169 punto 7 e fornire, per quanto attiene all'accessibilità alle misurazioni, tutti i requisiti di sicurezza stabiliti al punto 6 delle norme medesime;
- per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si applicano le linee guida di cui all'Allegato I alla Parte Quinta, del d.lgs 152/2006.

SCARICHI IDRICI

Stabilimento Boma1 e stabilimento Boma2

Gli scarichi delle acque reflue (**S1** ed **S3** di cui all'Allegato 7 planimetria reti idriche), provenienti dalle canalizzazioni interne all'insediamento destinato all'attività di produzione nastri mono e biadesivo, devono rispettare i limiti di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 della PARTE TERZA del D.Lgs 152/2006, previsti per gli scarichi che recapitano in fognatura.

Tali scarichi devono inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:

- agli scarichi potranno essere addotte esclusivamente le acque reflue provenienti dalle canalizzazioni interne agli insediamenti destinati all'attività di produzione nastri mono e biadesivo;
- vengano svolte con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento degli impianti;
- rifiuti, agenti chimici, e/o altro materiale soggetto a operazioni di stoccaggio, deposito presso l'insediamento non devono rappresentare causa di inquinamento dello scarico industriale.

Gli scarichi delle acque reflue dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

- vengano prese, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative di protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata;
- siano predisposte, contestualmente alla presentazione della documentazione per il rinnovo dell'autorizzazione, delle misure atte a ridurre i consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua come previsto dall'art. 98 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i..

RIFIUTI

Devono essere osservate le disposizioni tecniche e normative che disciplinano la materia.


RUMORE

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Villesse, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).


Entro 6 (sei) mesi dal ricevimento della presente autorizzazione, la Società dovrà verificare il rispetto dei limiti acustici nei punti previsti per il controllo.

BAT

Entro sei (6) mesi della pubblicazione su Gazzetta ufficiale delle Linee Guida relativa all'attività 6.7 dell'allegato I del decreto legislativo 59/2005, il gestore dell'impianto dovrà inviare alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia e all'AATO "Orientale Goriziano", una relazione contenente lo stato di applicazione delle MTD.



ALLEGATO C



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Società.

DISPOSIZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di guasto all'impianto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dell'impianto dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività, ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 48 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia e all'AATO "Orientale Goriziano".

Il gestore dell'impianto è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici programmi di manutenzione adottati della ditta.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso la Società, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'allegato VI della parte V del decreto legislativo 152/06 per i sistemi di abbattimento.

Accesso ai punti di campionamento

Il gestore dell'impianto dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio, qualora previsti:

- punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- pozzetti di campionamento degli scarichi in rete fognaria consortile
- pozzi piezometrici per il prelievo delle acque sotterranee
- punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- aree di stoccaggio di rifiuti
- pozzo approvvigionamento idrico.

Modalità di conservazione dei dati

Il gestore dell'impianto deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia e all'AATO "Orientale Goriziano", con frequenza annuale, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore dell'impianto trasmette alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia e all'AATO "Orientale Goriziano", una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 vengono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– *Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano*

Soggetti	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	BO.MA s.r.l.	Flavio Schiratti
Società terza contraente	Chelab srl, Dynamic service srl (*)	
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento Provinciale di Gorizia

(*) o altro laboratorio qualificato incaricato.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

La tabella 1 bis indica l'insieme di tutte le attività che dovranno essere svolte nel periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale.

Tab. 1bis – *Attività a carico di società terze contraenti*

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata
Analisi emissioni in atmosfera	secondo tab. 2.1 e 2.2	Aria
Analisi scarichi	secondo tab. 4	Acqua
Rilievi fonometrici	triennale in ambiente esterno	Rumore
Analisi rifiuti prodotti	secondo tab. 7	Rifiuti

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nelle tabelle 2.1 e 2.2. vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2.1 - *Inquinanti monitorati*

BOMA1	E8	E9	E13	E14	E15	Metodi
Composti organici volatili non metanici (COVNM)	annuale	annuale	/	/	annuale	D.Lgs 152/06
Polveri	/	annuale	/	annuale	/	D.Lgs 152/06
Oli minerali	/	/	annuale	/	/	D.Lgs 152/06
Formaldeide	/	/	/	/	primo anno	D.Lgs 152/06

Tab. 2.2 - *Inquinanti monitorati*

BOMA2	1	6	/	/	/	Metodi
Monossido di carbonio (CO)	annuale	annuale	/	/	/	D.Lgs 152/06
Composti organici volatili non metanici (COVNM)	annuale	/	/	/	/	D.Lgs 152/06
Formaldeide	annuale	annuale	/	/	/	D.Lgs 152/06
Ossidi di azoto (NO _x)	annuale	annuale	/	/	/	D.Lgs 152/06

Tutte le misure vengono eseguite in discontinuo.

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab.3 - *Sistemi di trattamento fumi*

Punto di emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E9	scrubber	avviamento pompa	mandata pompa	bimestrale	quaderno di manutenzione
		elettrovalvola	mandata pompa	semestrale	quaderno di manutenzione
		vasca di accumulo	vasca	bimestrale	quaderno di manutenzione
		ugelli spruzzatori	torre	semestrale	quaderno di manutenzione
		setti filtranti	torre	semestrale	quaderno di manutenzione
E13	demister	setti filtranti	scarico	annuale	quaderno di manutenzione
E14	filtro a maniche	maniche	scarico	annuale	quaderno di manutenzione
1	combustore termico	candele	scarico	quadrimestrale	quaderno di manutenzione
		filtri di aspirazione	scarico	bimestrale	quaderno di manutenzione
		valvole del gas	scarico	quadrimestrale	quaderno di manutenzione
		bruciatori	scarico	annuale	quaderno di manutenzione
		ventilatori	ventilatori	quindicinale	quaderno di manutenzione

Acqua

Nella tabella 4 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab 4 –*Inquinanti monitorati*

Parametro	S1	S3	Modalità di controllo		Metodi
			Continuo	Discont.	
Solidi sospesi totali	X	X		annuale	conformi DLgs 152/06
COD	X	X		annuale	conformi DLgs 152/06
BOD ₅	X	X		annuale	conformi DLgs 152/06
Idrocarburi totali	X	X		annuale	conformi DLgs 152/06
Tensioattivi totali	X	X		annuale	conformi DLgs 152/06
Saggio di tossicità acuta	X	X		annuale	conformi DLgs 152/06

Nella tabella 5 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab.5 – *Sistemi di depurazione*

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	decantatore e disoleatore	/	visivo	pompa di sollevamento	mensile	quaderno di manutenzione
S3	decantatore e disoleatore	/	visivo	pompa di sollevamento	mensile	quaderno di manutenzione

Rumore


Nella tabella 6 vengono riportati l'indicazione della frequenza e dei recettori presso i quali deve essere eseguita l'indagine acustica

Tab.6 – *Verifica d'impatto acustico*

Previsione di verifiche di inquinamento acustico	
Frequenza	Triennale
Ricettori	Confini degli stabilimenti (Boma1 e Boma2)

La Società effettua le verifiche di rumorosità interne con cadenza triennale o in presenza di ogni modifica del processo che possa alterare il livello di esposizione dei lavoratori.

Qualora si realizzino modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, la Società dovrà effettuare una campagna di rilievi acustici avvalendosi di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6, 7 e 8 della legge 447/1995, presso i ricettori precedentemente individuati. Tale campagna di misura dovrà consentire la verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento



Rifiuti in uscita

La tabella 7 contiene l'indicazione sui controlli da effettuare sui rifiuti in uscita dal complesso IPPC

Tab. 7 – Controlli sui rifiuti in uscita

Rifiuti controllati (CER)	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
080416	D 9	visivo strumentale	mensile biennale	FIR / registro
140603*	R 13	visivo strumentale	mensile biennale	FIR / registro
150101	R 13	visivo strumentale	mensile biennale	FIR / registro
150104	R 13	visivo strumentale	mensile biennale	FIR / registro
150106	R 13	visivo strumentale	mensile biennale	FIR / registro
150202*	D 15	visivo strumentale	mensile biennale	FIR / registro
150203	R 13	visivo strumentale	mensile biennale	FIR / registro
170405	R 13	visivo strumentale	mensile biennale	FIR / registro
200304	D 8	visivo strumentale	mensile biennale	FIR / registro

FIR = formulario di identificazione del rifiuto

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controlli sui punti critici

I punti critici corrispondono agli impianti di abbattimento descritti al precedente paragrafo

Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Nell'impianto non sono presenti delle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale). In Boma2 esistono 2 vasche interrato progettate per il contenimento di solventi che non sono mai state utilizzate e sono attualmente fuori uso.

Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 8 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 8 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
consumo di energia elettrica	kWh	misura	mensile	registro controlli
consumo di metano	Std ^m 3	misura	mensile	registro controlli
uso di solvente / mq nastro prodotto	kg/m ²	misura / stima	mensile	registro controlli

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e nella DGR n. 2924/2009, secondo le frequenze stabilite

in Tabella 9, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- a) verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- b) verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- c) verifica della regolare trasmissione dei dati;
- d) verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- e) verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- f) prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della Ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato decreto ministeriale 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal gestore dell'impianto, secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA..

Ai fini del calcolo della tariffa, ARPA comunicherà alla Società entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, le modalità, le metodiche ed i parametri che verranno controllati.

Tab. 9 – Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Verifica rispetto delle prescrizioni (allegato IV del D.M. 24/04/2008)	Aria	Biennale	2
	Acqua	Biennale	2
	Rifiuti	Biennale	2
	Clima acustico	Biennale	2
	Tutela risorsa idrica	/	/
	Campi elettromagnetici	/	/
	Odori	/	/
	Sicurezza del territorio	/	/
	Ripristino ambientale	/	/
Campionamento e analisi (allegato V del D.M. 24/04/2008)	Aria	/	/
	Acqua	/	/

